Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 | **Roma — Mercoledì, 23 aprile** | **Numero 95**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 288 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, 6 luglio 1912, n. 749, e 16 dicembre 1912, n. 1312;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, 9 gennaio 1913, n. 39 e 30 dello stesso mese, n. 83;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica, secondo l'unito testo, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

ORDINAMENTO dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica

CAPO I.

Costituzione degli uffici

Art. 1.

In Tripolitania e in Cirenaica sono istituiti « Uffici per le opere pubbliche », i quali possono essere ordinari e speciali.

Possono, inoltre, essere istituite sezioni distaccate, autonome o dipendenti da un ufficio.

Art. 2.

Gli uffici per le opere pubbliche sono formati, di regola, con personale del corpo Reale del genio civile, messo a disposizione del Ministero delle colonie, da quello dei lavori pubblici.

Agli uffici può essere addetto, con le stesse forme, personale di altre amministrazioni dello Stato. Inoltre, potrà esservi assegnato anche personale provvisorio; e, qualora esso sia scelto fra quello già addetto ad uffici del genio civile del Regno, il servizio alla dipendenza del Ministero delle colonie si considera, per ogni effetto, come se fosse continuato negli uffici medesimi.

Il richiamo dei funzionari od impiegati addetti agli uffici per le opere pubbliche è disposto, per qualunque motivo, per decreto del ministro delle colonie. Con le stesse forme, egli stabilisce quando debba aver fine il collocamento a disposizione di cui al 1° comma, e ne dà avviso, entro congruo termine, all'amministrazione cui i funzionari od impiegati appartengono.

Art. 3.

La sede, la circoscrizione, la competenza degli uffici e delle sezioni distaccate, sono stabilite per decreto del ministro delle colonie, udito il governatore.

Gli uffici ordinari e speciali e le sezioni distaccate sono normalmente retti da un ingegnere capo o da un ingegnere di classe del genio civile.

Art. 4.

Per l'alta direzione e la sorveglianza degli uffici e dei servizi, è istituito un « Ufficio d'ispezione per le opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica », diretto da un ispettore superiore del genio civile.

L'ufficio d'ispezione è formato con personale reclutato nei modi e con le forme di cui all'art. 2.

Art. 5.

Presso il Ministero delle colonie è istituito un « Comitato per le opere pubbliche » composto di due ispettori superiori del genio civile, di un funzionario superiore tecnico delle ferrovie dello Stato, dell'ispettore superiore per le opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica, e del funzionario che dirige questo servizio presso il Ministero.

I due ispettori superiori del genio civile ed il funzionario superiore tecnico delle ferrovie sono nominati per decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello dei lavori pubblici, e restano in carica due anni. Con le stesse forme e per lo stesso periodo di tempo sono nominati due membri supplenti, scelti nelle medesime categorie.

Il ministro delle colonie, con suo decreto, designa il presidente. Egli può, inoltre, per un determinato tempo o per la trattazione di singoli affari, aggregare al Comitato persone di speciale competenza.

I componenti il Comitato continuano ad esercitare il loro ufficio presso le Amministrazioni a cui appartengono e conservano le relative qualifiche.

Art. 6.

Per lo studio di speciali problemi o progetti di opere, il ministro delle colonie può valersi dell'opera di persone competenti, estranee all'Amministrazione, alle condizioni che saranno da lui, volta per volta, determinate.

Art. 7.

Il personale addetto agli uffici per le opere pubbliche continua ad essere sottoposto, nei riguardi della carriera e della disciplina, alle norme legislative e regolamentari vigenti nelle Amministrazioni cui appartiene.

Le attribuzioni disciplinari conferite dalle suddette norme al ministro sono esercitate dal governatore, quando non sia richiesto il parere di Consigli sedenti presso le Amministrazioni centrali: nel qual caso, il ministro delle colonie promuove gli opportuni provvedimenti dal ministro competente.

CAPO II.

Attribuzioni del Comitato, dell'ispettore e degli uffici per le opere pubbliche

Art. 8.

Il Comitato dà parere:

a) sui programmi di lavori;

b) sui progetti di massima;

c) sui progetti esecutivi il cui importo superi le L. 250.000

d) sugli atti di collaudo che implichino la risoluzione di riserve di speciale importanza, o per la loro natura o per il loro ammontare;

e) su tutte le questioni per le quali il ministro lo giudichi conveniente.

Art. 9.

L'ispettore superiore dipende dal ministro delle colonie, salvo per gli affari di competenza propria del governatore, a tenore del presente decreto, per i quali dipende direttamente da lui.

L'ispettore superiore, oltre le attribuzioni specificate nel presente decreto:

a) esercita l'alta direzione degli uffici e ne vigila l'andamento;

b) assume l'iniziativa per lo studio dei progetti, e, d'accordo col governatore, formula i programmi annuali di lavori di cui all'art. 14;

c) rassegna al governatore, per la trasmissione al ministro, le proposte, sia per l'istituzione di nuovi uffici o di sezioni staccate, che per la destinazione del personale in colonia ed il suo richiamo in Italia;

d) propone al governatore medesimo il trasferimento degli ingegneri fra i vari uffici, e provvede a quello del personale subalterno, d'ordine e provvisorio, dandone contemporaneamente avviso al Ministero e al governatore;

e) accorda ai funzionari dipendenti i congedi ordinari, e rassegna, col suo parere, le domande di congedo straordinario al governatore per i provvedimenti del ministro;

f) stabilisce, sentito l'ingegnere capo, l'ordinamento interno degli uffici e la loro distribuzione in sezioni;

g) adempie agli incarichi speciali che gli sono conferiti dal governatore, e dà parere sulle questioni che gli siano da lui proposte;

h) invia al Ministero ed al governatore una relazione bimestrale sull'andamento dei servizi e degli uffici e sullo stato delle opere.

L'ispettore, in colonia, ha rango di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Egli corrisponde direttamente col ministro, col governatore, con tutti gli uffici della colonia e con le imprese dei lavori.

Art. 10.

Gli ingegneri capi preposti agli uffici per le opere pubbliche sono incaricati della direzione dei servizi loro affidati e ne sono responsabili. Essi, oltre ad esercitare le attribuzioni specificate nel presente decreto:

a) dirigono e sorvegliano lo studio dei progetti, attenendosi alle istruzioni impartite dall'ispettore superiore;

b) curano la regolare esecuzione dei lavori, dando, all'uopo, le occorrenti direttive agli ingegneri dipendenti;

c) adempiono a tutti gli incarichi loro conferiti dal Ministero, dal governatore e dall'ispettore superiore;

d) vigilano sul personale che da loro dipende, e promuovono dall'ispettore superiore, o per suo mezzo, i provvedimenti che lo riguardano;

e) inviano al governatore e all'ispettore superiore relazioni bimestrali sull'andamento dei servizi e degli uffici e sullo stato delle opere affidate alla loro gestione.

Gli ingegneri capi corrispondono col governatore, con gli uffici della colonia, con l'ispettore superiore, con le imprese di lavori e, nei casi di urgenza, direttamente col Ministero, dando contemporanea notizia al governatore delle comunicazioni fatte.

Art. 11.

Per decreto del ministro delle colonie, promosso dal governatore su proposta dell'ispettore superiore, possono le attribuzioni e le competenze di cui al precedente articolo essere, in tutto o in parte, deferite agli ingegneri dirigenti le sezioni distaccate autonome.

Art. 12.

L'ufficio dell'ispettore superiore e gli uffici dipendenti provvedono, entro i limiti della rispettiva competenza stabiliti negli articoli successivi, alla revisione contabile dei progetti e degli atti di collaudo, per mezzo di un funzionario espressamente designato dal capo dell'ufficio. Egli può essere, quando occorra, coadiuvato da altri nell'adempimento di questo incarico; ma è, in ogni caso, direttamente responsabile dell'esattezza dei computi e deve firmare la clausola revisionale.

La revisione contabile dei progetti e degli atti di collaudo, la cui approvazione è demandata al Ministero, è fatta, quando ne sia il caso, dallo speciale Ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

Il governatore e gli organi da lui delegati per la tutela e l'amministrazione degli enti pubblici minori, si valgono dell'opera degli uffici per le opere pubbliche in tutti gli affari che abbiano carattere tecnico.

CAPO III.

Norme p r l'approvazione dei progetti e la gestione dei lavori

Art. 14.

Il governatore presenta ogni anno al ministro delle colonie un programma di lavori e provviste, studiato dall'ispettore superiore ai sensi dell'art. 9. Il ministro lo approva, stabilisce l'assegnazione dei fondi e la loro ripartizione, e ne dà comunicazione al governatore.

Art. 15.

Le modificazioni ed aggiunte, che, per sopravvenute esigenze, si rendessero necessarie al programma dei lavori durante l'anno, sono approvate dal ministro, nei modi di cui all'articolo precedente.

In circostanze di comprovata urgenza, il governatore può, sentito l'ispettore o per proposta di lui, autorizzare l'inizio di lavori non compresi nel programma, salvo a chiedere, entro il più breve termine possibile, la conferma al Ministero.

Nei casi in cui ogni indugio sarebbe pericoloso, l'inizio dei lavori può anche essere disposto, sotto la sua responsabilità, dall'ingegnere capo, che ne dà contemporaneo avviso, possibilmente telegrafico, al governatore ed all'ispettore.

Art. 16.

In base agli elementi forniti all'ispettore superiore, è, inoltre, presentato ogni anno, dal governatore al ministro, un preventivo delle diverse categorie di spese attinenti al normale funzionamento degli uffici, alle indennità ed altre competenze del personale. Il ministro lo approva, assegna i relativi fondi ed autorizza il governatore, nei limiti di essi, a disporre le occorrenti spese.

Art. 17.

L'approvazione tecnica dei progetti esecutivi spetta:

a) all'ingegnere capo, per quelli di nuove opere, il cui importo non superi le L. 20.000, e per quelli di manutenzione o riparazione non eccedenti l'ammontare di L. 40.000; salvo che l'ispettore non creda, per ragioni speciali, di avocarla a sè, e salvo l'obbligo, in ogni modo, di dare a lui immediata notizia dell'approvazione impartita;

b) all'ispettore, per quelli il cui importo non ecceda le lire 250.000;

c) al ministro, udito il parere del Comitato, in tutti gli altri casi.

Art. 18.

Il governatore approva, nei riguardi della convenienza amministrativa, i singoli progetti ammessi nel programma, quando siano compresi entro il limite di spesa che sarà determinato per decreto del ministro; ne autorizza l'esecuzione approvando i relativi contratti, e ne tiene la gestione economica e amministrativa.

Le medesime facoltà sono esercitate, in tutti gli altri casi, dal ministro.

Art. 19.

Alle spese ed ai pagamenti, di cui nei precedenti articoli 16 e 18 il governatore provvede, quando il ministro non disponga altrimenti, mediante fondi anticipati o messi a sua disposizione dal ministro medesimo. Egli può, quando speciali ragioni di convenienza o di distanza lo richiedano, fare su tali fondi aperture sussidiarie di credito, a favore degli ingegneri capi o dei reggenti le sezioni distaccate. Di tali aperture sussidiarie di credito è, dai funzionari delegati, dato conto al governatore, il quale comprende le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Art. 20.

Gli ingegneri capi l'ispettore superiore possono, quando se ne manifesti la necessità, autorizzare variazioni ed aggiunte ai progetti da essi approvati nei riguardi tecnici, purchè la relativa spesa non ecceda la somma disponibile per imprevisti e lavori in economia.

Qualora trattisi di progetti la cui approvazione non sia stata data da essi, tale facoltà può essere esercitata:

a) dagli ingegneri capi, quando la spesa non superi la metà della somma assegnata per imprevisti e lavori in economia, non ecceda, in ogni caso, le L. 25.000, e le variazioni ed aggiunte siano tali da non alterare la sostanza dei progetti medesimi nè i prezzi del contratto;

b) dall'ispettore, sino al limite della somma disponibile per imprevisti e lavori in economia, e purchè non sia alterata la sostanza dei progetti.

Art. 21.

Tutte le altre variazioni ad aggiunte non possono essere mandate ad effetto senza l'assenso del governatore. Questi, ove con la spesa prevista nel progetto suppletivo si ecceda la somma che era stata assegnata per l'esecuzione dell'opera nel programma di cui agli articoli 14 e 18, promuove, su proposta dell'ispettore o udito il suo parere, secondo i casi, l'autorizzazione del ministro e gliene dà comunicazione.

Art 22.

Qualora, durante il corso dei lavori, sorgano contestazioni, alle quali non siano applicabili le disposizioni degli articoli 20 e 21, spetta all'ispettore superiore di risolverle su ricorso dell'impresa, quando l'ammontare dei maggiori compensi concessi non superi la somma ancora disponibile per imprevisti al momento della risoluzione, e, in ogni caso, non ecceda le L. 25.000. Nel calcolare questo limite si tiene conto, in caso di concessione di sovraprezzi o nuovi prezzi, dell'onere che essi importerebbero applicati non solamente alle quantità di lavori già inscritte in contabilità, ma anche a quelle da eseguire.

Le risoluzioni definitive dell'ispettore sono comunicate, con ordine di servizio, all'impresa; che ha l'obbligo di darvi esecuzione, salvo sempre il suo diritto di iscrivere le riserve nel registro di contabilità.

Art. 23.

Qualora le risoluzioni dell'ispettore portino a superare i limiti stabiliti nel precedente articolo, egli le presenta in forma di proposta motivata al governatore. Questi decide, quando il progetto sia stato da lui approvato, e la spesa non ecceda quella assegnata all'opera nel programma di cui agli articoli 14 e 18; e in tutti gli altri casi ne riferisce al ministro per le sue determinazioni.

Le decisioni definitive del ministro o del governatore sono comunicate all'impresa, nei modi e per gli effetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 24.

Entro i limiti d'importo di cui al paragrafo *a*) dell'art. 17, gli ingegneri capi confermano e vistano i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai direttori dei lavori, e procedono direttamente ai collaudi delle opere di riparazione e manutenzione, presentando, in ambedue i casi, motivate proposte, così in merito alle riserve inscritte dall'impresa nel registro di contabilità e nel conto finale, come circa l'applicabilità o meno delle clausole penali.

Art. 25.

L'ispettore superiore procede direttamente, o per mezzo di un suo delegato, al collaudo dei lavori il cui importo superi i limiti di competenza degli ingegneri capi e non ecceda le L. 250.000. Egli presenta, inoltre, proposte motivate circa le riserve e le clausole penali, ai sensi del precedente articolo.

Art. 26.

Il governatore approva i collaudi delle opere e provviste il cui importo sia compreso nei limiti di cui all'articolo 18; delibera sulle riserve dell'impresa e sull'applicabilità delle clausole penali, sentite le proposte motivate dell'ispettore o dell'ingegnere capo.

Qualora, peraltro, la risoluzione della vertenza adottata dal governatore importi una spesa per maggiori compensi eccedente il quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori, egli, prima di comunicarla all'impresa, deve richiedere l'assenso del Ministero.

Art. 27.

Il ministro delega uno o più funzionari per il collaudo dei lavor il cui importo superi le L. 250.000.

Inoltre, per tutte le opere non comprese nel precedente articolo, udito, quando occorra, il Comitato delle opere pubbliche, approva i relativi atti di collaudo, delibera sulle riserve e sull'applicabilità delle clausole penali.

Art. 28.

Fino a che non sia in altro modo provveduto, per la gestione dei lavori pubblici, per l'ordinamento e il funzionamento interno degli uffici, s'intendono richiamati: il titolo VI della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865 allegato *F* (Capi II e III), le leggi 28 marzo 1912, n. 232, 16 dicembre 1912, n. 1312, e i regolamenti che vigono in Italia, in quanto non contraddicano alle presenti disposizioni ed a tutte quelle che siano state emanate per la Tripolitania e la Cirenaica.

Le attribuzioni e le facoltà che, a tenore delle norme in essi stabilite, spettano al ministro s'intendono demandate al governatore per i lavori e contratti la cui gestione sia da lui tenuta ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 29.

Con decreto del ministro delle colonie, sarà provveduto a quanto occorre per l'attuazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il numero 289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito in legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati l'unito ordinamento giudiziario e le disposizioni relative alle leggi da applicarsi nella Tripolitania e nella Cirenaica, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Nulla però è innovato per l'amministrazione della giustizia penale al disposto del Nostro precedente decreto 6 febbraio 1913, n. 69, relativo alle zone dichiarate di governo civile e alle disposizioni attualmente in vigore nelle altre zone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
e disposizioni relative alle leggi da applicarsi nella Tripolitania e nella Cirenaica

—

CAPO I.

Amministrazione della giustizia e circoscrizioni giudiziarie

—

Art. 1.

Nella Tripolitania e nella Cirenaica la giustizia è amministrata nel nome del Re d'Italia con le norme del presente ordinamento.

Le circoscrizioni giudiziarie saranno stabilite a tenore dell'articolo 14 del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39.

CAPO II.

Titolo I. — Amministrazione della giustizia civile pei cittadini e gli stranieri

—

Art. 2.

Le controversie nelle materie civili e commerciali fra i cittadini italiani o gli stranieri, salvo quanto è disposto dall'art. 8, e quelle in cui sia interessato un cittadino italiano o uno straniero sono giudicate in prima istanza dal tribunale regionale e in appello dalla Corte di appello.

Art. 3.

I tribunali regionali hanno sede nelle città di Tripoli, di Misurata, di Bengasi e di Derna e nelle altre località che saranno in seguito designate con decreto Reale.

I giudici possono, secondo le esigenze del servizio, tenere udienza anche in altri centri della loro giurisdizione.

Le loro sentenze nelle controversie di valore inferiore a lire cinquecento sono inappellabili.

Presso ogni tribunale regionale possono essere destinati uno o più giudici.

Art. 4.

Nelle circoscrizioni nelle quali non sia stato ancora costituito il tribunale regionale o nelle quali manchino o siano assenti o impediti i giudici, le controversie sono portate a conoscenza di un funzionario civile o militare, delegato con decreto del governatore.

Le sue sentenze nelle controversie di valore inferiore a lire cento sono inappellabili.

Sempre quando in una disposizione del presente ordinamento si parla di giudice regionale la disposizione si intende riferirsi anche al funzionario contemplato nel presente articolo.

Art. 5.

Il Governatore, qualora se ne manifesti la convenienza in determinate località, può disporre che le cause di valore inferiore a lire cento sieno portate a conoscenza di un arbitro conciliatore da lui designato fra i funzionari o notabili, che tenterà di conciliare le parti e, non riuscendovi, deciderà inappellabilmente le controversie.

Art. 6.

La Corte d'appello ha sede in Tripoli e giudica gli appelli avverso le sentenze pronunziate in prima istanza dai tribunali regionali.

Esercita inoltre le altre funzioni attribuitele dal presente ordinamento.

Art. 7.

Le sentenze pronunziate in grado di appello e quelle pronunziate a norma dell'articolo 26 possono essere impugnate con ricorso in cassazione avanti la Corte di cassazione di Roma.

Se il ricorso è accolto, la causa è rinviata ad una Corte d'appello del Regno.

Titolo II. — Amministrazione della giustizia civile per gli indigeni e gli stranieri musulmani

—

Art. 8.

Nei riguardi degli indigeni musulmani e degli stranieri della stessa religione, salvo per questi ultimi l'osservanza delle convenzioni internazionali, la giustizia è amministrata dal Cadi o dai suoi rappresentanti nelle contestazioni per qualsiasi valore, relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, o alle pratiche religiose.

Le loro decisioni sono rese esecutive col visto del giudice regionale.

Le controversie relative al diritto successorio sono anche portate a conoscenza del Cadi o dei suoi rappresentanti, ma le relative decisioni debbono essere sottoposte all'omologazione del giudice regionale.

In caso di rifiuto di omologazione è ammesso ricorso alla Corte d'appello.

Art. 9.

Le controversie fra indigeni non musulmani e quelle in cui sia interessato un indigeno non musulmano sono portate a conoscenza delle autorità che amministrano giustizia pei cittadini italiani.

Le controversie, tuttavia, fra indigeni israeliti, relative al loro statuto personale, al diritto di famiglia e successorio, possono essere portate a conoscenza del tribunale rabbinico. Le decisioni in materia di diritto successorio devono essere omologate dal giudice regionale.

In caso di rifiuto di omologazione è ammesso ricorso alla Corte di appello.

Le altre decisioni sono rese esecutive col visto del giudice regionale.

Art. 10.

Per tutte le altre controversie non contemplate nei precedenti articoli, giudica il tribunale per gli indigeni.

Il tribunale per gli indigeni ha sede nelle località nelle quali vi ha il tribunale regionale.

Nelle circoscrizioni nelle quali non sia ancora istituito il tribunale per gli indigeni e, in genere, nelle località designate con decreto del governatore, le predette controversie sono portate a conoscenza dei capi di paesi o di tribù o dei Naib del Cadi, che sieno investiti delle funzioni giudiziarie con speciale decreto del governatore.

Art. 11.

Le sentenze del tribunale per gli indigeni nelle controversie di valore inferiore a lire cinquecento, e le sentenze dei capi di paesi o di tribù o dei Naib del Cadi in quelle di valore inferiore a lire cento sono inappellabili.

Contro le altre decisioni del tribunale per gli indigeni si può proporre appello alla Corte d'appello solo per quanto riguarda il merito nel termine che sarà indicato nelle decisioni stesse, e che non potrà essere minore di giorni dieci.

Contro le altre decisioni dei capi tribù, paesi o dei Naib si può proporre appello al tribunale per gli indigeni, nel termine che sarà fissato nella stessa decisione, e che non potrà essere minore di giorni cinque.

Il tribunale pronunzia definitivamente.

Titolo III. — Regolamento di competenza e conflitti di giurisdizione

—

Art. 12.

Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse sieno

promosse avanti le autorità giudiziarie e il Cadi o il tribunale rabbinico, e quando due o più delle dette autorità si sieno dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, il regolamento di competenza si farà con ricorso delle parti o delle stesse autorità giudicanti, diretto al governatore, il qualche provocherà il giudizio della Corte d'appello.

Titolo IV. — Amministrazione della giustizia penale pei cittadini italiani e gli stranieri

Art. 13.

La giustizia penale è amministrata nelle cause in cui siano imputati o interessati cittadini italiani o stranieri, salvo per costoro le convenzioni internazionali :

1° dal tribunale regionale;
2° dalla Corte d'appello;
3° dalla Corte d'assise.

Art. 14.

Il tribunale regionale giudica di tutti i reati che non sono di competenza della Corte d'assise.

La Corte d'appello conosce degli appelli avverso le sentenze del tribunale regionale.

La Corte d'assise giudica i reati che in Italia sono di competenza della Corte d'assise.

Essa si riunisce ordinariamente nelle sedi dei tribunali regionali, ma può costituirsi per trattare processi in altre località, secondo le esigenze del servizio.

Art. 15.

Le sentenze del tribunale regionale sono inappellabili pei giudizi che nel Regno sono di competenza dei pretori.

Le sentenze della Corte d'assise e quelle pronunziate in grado di appello possono essere impugnate con ricorso in Cassazione, secondo le norme del Codice di procedura penale.

Nel caso di annullamento di sentenze pronunziate in grado d'appello, si applica il capoverso dell'art. 7.

Titolo V. — Amministrazione della giustizia penale per gli indigeni

Art. 16.

Nei riguardi degli indigeni musulmani la giustizia penale è amministrata dal tribunale per gli indigeni e dalla Corte d'assise, secondo la competenza stabilita dall'art. 14.

Nei riguardi degli indigeni non musulmani la giustizia penale è amministrata dalle autorità che giudicano pei cittadini italiani.

Il presidente del tribunale per gli indigeni può delegare ai capi di tribù, o di paese o ai Naib del Cadi, indicati nell'art. 10, la conoscenza dei reati punibili nel massimo con un anno di pena restrittiva della libertà personale o con la multa di lire duemila, sola o congiunta con la predetta pena, qualora non si proceda a tenore dell'art. 68.

Art. 17.

Contro le decisioni del tribunale per gli indigeni, che non riguardino giudizi che nel Regno sono di competenza dei pretori, è ammesso l'appello alla Corte d'appello.

Contro le sentenze della Corte d'assise e avverso quelle della Corte di appello è ammesso il ricorso per Cassazione.

In caso di annullamento di sentenze si applica il capoverso dell'art. 7.

Contro le decisioni dei capi di tribù o di paesi o dei Naib del Cadi è ammesso l'appello ai tribunali per gli indigeni, che giudicano definitivamente.

Titolo VI. — Ufficio del pubblico ministero

Art. 18.

Presso i tribunali, la Corte d'appello e le Corti d'assise havvi l'ufficio del pubblico ministero.

Il rappresentante del pubblico ministero compie anche le funzioni di giudice istruttore.

Le funzioni del pubblico ministero possono essere provvisoriamente esercitate dall'avvocato fiscale militare o da altro funzionario designato con decreto del governatore.

È facoltativo l'intervento del pubblico ministero nei dibattimenti penali avanti il tribunale per gli indigeni.

Titolo VII. — Composizione dei Collegi e degli uffici giudiziari

Art. 19.

La giustizia nei tribunali regionali è amministrata dal giudice singolarmente in materia civile e in materia penale nei procedimenti che in Italia sono di competenza dei pretori.

Il tribunale regionale, nei giudizi penali che in Italia sono di competenza dei tribunali penali, è composto dal giudice regionale e da due assessori cittadini italiani, designati da lui per ciascuna udienza al principio di ogni mese, dei quali richiederà l'avviso prima di pronunziare qualsiasi decisione di merito.

Il tribunale per gli indigeni è composto dal giudice regionale e da due assessori indigeni musulmani, dei quali il giudice chiederà l'avviso prima di pronunziare qualsiasi decisione di merito.

La Corte d'appello in sede civile e penale è costituita dal presidente e da due giudici di appello. In caso di assenza o di impedimento di uno dei giudici, sarà chiamato a sostituirlo uno dei giudici regionali, escluso quello che ha pronunziato la sentenza del cui appello si tratta.

La Corte di assise è costituita dal presidente, che in Tripoli è il presidente della Corte d'appello o un giudice da lui delegato, e nelle altre sedi di tribunale il giudice regionale; e da quattro assessori, che compongono il Collegio.

Gli assessori sono prescelti al principio d'ogni anno con decreto del governatore fra i cittadini italiani e gli indigeni, residenti nella sede del tribunale.

Se gli imputati non sono tutti indigeni musulmani gli assessori devono essere italiani; se gli imputati sono tutti indigeni musulmani, la metà degli assessori deve, di regola, essere scelta fra gli indigeni della stessa religione.

Il pubblico ministero e l'imputato nei giudizi di Corte d'assise possono ricusare uno degli assessori.

Agli assessori per ciascuna udienza del tribunale e della Corte di assise è corrisposta un'indennità, che è fissata con decreto del governatore.

Art. 20.

I giudici e i funzionari del pubblico ministero presso il tribunale regionale e i giudici della Corte d'appello sono nominati fra i magistrati del Regno di grado non inferiore a giudice o sostituto procuratore del Re.

Il presidente della Corte d'appello e il pubblico ministero presso la stessa Corte sono nominati fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello.

Art. 21.

Le funzioni di cancelliere della Corte di appello sono disimpegnate da un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a cancelliere di pretura. Quelle presso i giudici regionali sono disimpegnate da funzionari di cancelleria di grado non inferiore ad aggiunto di cancelleria di prima classe.

Presso i singoli uffici possono essere destinati altri funzionari di cancellerie, anche di grado inferiore.

Con le stesse norme sono nominati i funzionari di segreteria della procura del Re della Corte d'appello e degli uffici del pubblico ministero presso i giudici regionali.

In caso di mancanza, di impedimento o di assenza dei funzionari suddetti, le funzioni di cancelliere o di segretario possono essere affidate ad altra persona da designarsi, volta per volta, dal magistrato, innanzi al quale essa presterà giuramento prima di assumere le funzioni.

Art. 22.

Presso ogni tribunale regionale e presso la Corte di appello sono destinati uno o più interpreti giurati.

L'interprete può con decreto del presidente o del giudice regionale essere incaricato delle funzioni di cancelliere pel servizio delle udienze.

L'interprete può intervenire in Camera di consiglio.

Art. 23.

Le funzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate da funzionari designati dal Governatore, e possono essere affidate ad un milite dell'arma dei RR. carabinieri o ad un graduato di truppa o a persona delegata volta per volta dal giudice.

Art. 24.

I magistrati e i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie destinati nella Tripolitania e nella Cirenaica conservano il grado che avevano nel Regno, ma vi godono degli onori e delle prerogative spettanti alle funzioni che esercitano.

Oltre dello stipendio è loro corrisposta una indennità da fissarsi con apposito decreto.

I magistrati godono di tutte le guarentigie secondo l'ordinamento giudiziario del Regno; ma il ministro delle colonie potrà richiamarli in patria.

Titolo VIII. — Gratuito patrocinio

Art. 25.

Presso ogni giudicatura e presso la Corte di appello è istituita una Commissione per la difesa gratuita dei poveri.

La Commissione è composta dal funzionario del pubblico ministero che la presiede, e da due notabili, dei quali uno indigeno musulmano, nominati con decreto del presidente della Corte di appello.

Titolo IX. — Deroghe alle norme di giurisdizione civile e giurisdizioni speciali

Art. 26.

Le parti possono convenire con atto scritto che la cognizione di una determinata controversia sia portata direttamente alla Corte di appello, omettendo il giudizio di prima istanza.

In mancanza dell'atto scritto, l'attore può citare il convenuto direttamente avanti la Corte, dichiarando in modo esplicito che intende rinunziare al giudizio di prima istanza.

Se il convenuto non comparisca o comparendo dichiari prima di ogni altra istanza o difesa di non accettare tale deroga, la causa è rimessa alla cognizione del giudice di primo grado.

Se più sono i convenuti, basta che uno solo di essi non comparisca o proponga l'eccezione.

Art. 27.

È data facoltà ai litiganti indigeni e agli stranieri musulmani, tranne che si tratti di controversie riguardanti le materie indicate nel primo comma dell'art. 8, di derogare alle giurisdizioni sopra indicate e di portare le liti alla conoscenza del giudice che amministra giustizia pei cittadini italiani, competente per territorio.

Art. 28.

Tutte le controversie tra i privati e la pubblica Amministrazione, che sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, debbono essere portate alla conoscenza del tribunale di Roma.

Sono, tuttavia, di competenza dell'autorità giudiziaria locale le azioni possessorie e i provvedimenti di carattere conservativo.

Art. 29.

Tutte le materie, nelle quali non si faccia questione di diritti civili e politici, ma che concernano rapporti di interessi fra i privati e la pubblica Amministrazione, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del governatore, che non siano definitive, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al ministro delle colonie.

Contro la decisione del ministro delle colonie non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità in via straordinaria al Re.

Art. 30.

Tutte le controversie vertenti tra famiglie od aggregati di famiglie, tribù, villaggi o provincie, circa le terre di godimento collettivo od i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili, sono giudicate dal governatore, o da un funzionario da lui delegato.

Titolo X. — Della volontaria giurisdizione

Art. 31.

Il giudice regionale provvede nelle materie di volontaria giurisdizione, che dalle leggi del Regno sono demandate al pretore o alla Camera di consiglio del tribunale.

Il presidente della Corte d'appello provvede su quelle che secondo le leggi del Regno sono di competenza della Corte d'appello.

CAPO III.

Norme relative al giudizio civile

Titolo I. — Ordine e forma del giudizio

Art. 32.

Avanti le autorità giudiziarie si osservano le regole stabilite pel procedimento avanti il pretore dal Codice di procedura civile, con le modificazioni stabilite dal presente ordinamento.

Nei giudizi avanti i capi di paesi, di tribù o dei Naib del Cadì si osservano le consuetudini locali.

Art. 33.

Le parti possono comparire avanti il tribunale anche senza citazione, o personalmente o a mezzo di mandatari.

Il giudice, però, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte, comparsa personalmente, si faccia assistere da un difensore.

Il mandato può essere scritto a piedi o in margine dell'atto di citazione.

La facoltà di difendere include quella di conciliare la lite.

Art. 34.

Chiunque intenda iniziare un giudizio può, prima di proporre la relativa citazione, chiedere anche verbalmente al giudice che sia invitata la controparte a comparire allo scopo di tentare la conciliazione.

Se la istanza è proposta verbalmente, ne sarà fatta annotazione su apposito registro.

Art. 35.

Se l'istanza ha bisogno di essere in qualche punto completata o chiarita o se sorgono dubbi sul modo ond'è proposta, il giudice prima di dar corso alla istanza, darà all'attore le opportune istruzioni per i completamenti e le rettificazioni necessarie.

Se l'istanza appare inammissibile per incompetenza del magistrato o per difetto di capacità a stare in giudizio dell'attore o dell'avversario, il giudice darà a voce, e a richiesta anche per iscritto, le opportune istruzioni all'attore.

Se l'istanza appare manifestamente infondata, il giudice avvertirà di ciò l'attore; ma, se questi insiste per l'esperimento della conciliazione, vi darà egualmente corso.

Art. 36.

Il giudice fissa il giorno per la conciliazione, e consegna all'attore e fa notificare all'avversario un avviso, nel quale è indicato l'oggetto della controversia con l'ingiunzione di presentarsi avanti di lui nel giorno indicato, portando seco i documenti riferentisi alla controversia.

Il convenuto è inoltre diffidato di chiedere prima del giorno fissato per l'esperimento l'eventuale produzione di atti o documenti che si trovino presso l'attore o presso un'autorità pubblica o un notaio.

Le parti possono condurre con loro le persone che intendono far sentire come testimoni o come periti.

Di tale facoltà è anche fatta menzione nell'avviso.

Art. 37.

Se nel giorno fissato per l'esperimento di conciliazione il giudice riconosce che la controversia ha bisogno di difficile o lunga istruttoria, o se una delle parti non si presenti, o se per altre ragioni l'esperimento di conciliazione fallisca, viene presa nota nel registro del motivo per cui la conciliazione non ha avuto luogo, e il giudice dà alle parti ignare del diritto le istruzioni necessarie pel giudizio, ammonendole sulle conseguenze dei loro atti e delle loro omissioni.

La parte non comparsa può essere condannata ad una multa fino a lire cento.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

A tale effetto il giudice può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Art. 38.

Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie della Tripolitania e della Cirenaica per le persone residenti in Europa è di giorni quaranta, salvo all'autorità giudiziaria di abbreviarlo, non oltre la metà.

Il termine per comparire dalle località interne della Tripolitania e della Cirenaica o da altre regioni dell'Africa sarà fissato volta per volta dal giudice, tenuto conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto.

Art. 39.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruzione con la maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio.

Le ordinanze o le sentenze emesse per disporre atti di istruzione o per risolvere contestazioni incidentali sono notificate solo quando il giudice lo riconosca necessario, e possono essere impugnate solamente con la sentenza definitiva.

La notificazione ha luogo a cura del cancelliere, e deve contenere la semplice notizia del disposto dell'ordinanza o della sentenza.

Art. 40.

Le notificazioni di atti da farsi dall'autorità giudiziaria possono eseguirsi a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

Il recapito ha luogo con esenzione di tassa.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione sulla ricevuta di ritorno, e la notificazione si ha come compiuta.

Art. 41.

La comparizione personale delle parti può essere ordinata in prima istanza o in appello in qualsiasi controversia civile o commerciale.

Le parti sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale, che deve essere tenuto presente nella decisione della causa.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione o transazione ha luogo, sarà provveduto in conformità degli ultimi due capoversi dell'articolo 37.

Art. 42.

Chi propone una prova testimoniale o intende valersi della prova contraria, deve indicare i nomi dei testimoni, che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento, che ammette la prova.

È ammessa la perizia preventiva intorno a cose o fatti, che potranno essere oggetto di esame in una causa istituita o da istituirsi.

Dopo notificata la citazione può essere domandata la ispezione giudiziale preventiva delle cose e dei luoghi nei casi di urgenza.

Art. 43.

L'autorità giudiziaria pei mezzi istruttori, per l'apertura di successioni, per le misure di conservazione in materia di fallimenti e per altri provvedimenti simili, ha facoltà di delegare le autorità amministrative della colonia, e, in mancanza, quelle militari, anche quando proceda essa stessa per delegazione

Art. 44.

Le sentenze del magistrato di prima istanza debbono essere possibilmente pronunziate nella udienza in cui la causa risulta istruita.

La sentenza è pubblicata leggendo il dispositivo; la motivazione della decisione può essere redatta successivamente nel termine di giorni otto, ed è allegata alla sentenza come parte integrante della stessa.

Se le parti o una di esse sono indigene, il giudice farà tradurre dall' interprete la sua decisione, accennandone i motivi.

Della sentenza sarà presa nota nel verbale di causa.

La lettura del suo dispositivo, presenti le parti, terrà luogo di notificazione.

Se tutte o una delle parti non siano presenti, la sentenza è notificata alle stesse a cura del cancelliere, mediante comunicazione del semplice dispositivo, nei tre giorni successivi alla pronunzia.

Nel caso che non sia possibile l'emazione della sentenza all'udienza, in cui la causa risulta istruita, il giudice deve pronunziarla non oltre il termine di giorni otto dall'udienza medesima.

Art. 45.

Il giudice assolve l'obbligo della motivazione con l'esporre i motivi essenziali della sua decisione.

Tale norma si applica anche per le sentenze pronunziate dalla Corte d'appello.

Art. 46.

La rinunzia preventiva all'appello o al ricorso per cassazione, convenuta per iscritto, è valida per tutte le sentenze pronunziate nella causa a cui si riferisce, ma non può mai impedire l'istanza per rivocazione.

Art. 47.

Il ricorso per cassazione non è più ammesso contro una sentenza

non notificata dopo trascorso dalla data della sua pubblicazione un termine eguale a quello stabilito per la perenzione del giudizio, nel quale fu pronunziata.

Art. 48.

Non sono ammesse altre nullità di forma, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Titolo II. — Procedimento monitorio

Art. 49.

Per la riscossione di crediti liquidi ed esigibili o la consegna di cose mobili, il creditore può domandare al giudice l'emanazione di un ordine di pagamento o di consegna contro il debitore o il detentore della cosa, qualora la somma o il valore della cosa non superi lire cinquecento, non compresi gli interessi e gli accessorî.

I crediti derivanti da cambiali non ammettono il procedimento monitorio.

Art. 50.

L'istanza per l'emanazione dell'ordine di pagamento può esser fatta oralmente o per iscritto. Se fatta oralmente, ne è presa nota in apposito registro.

Essa deve indicare:

1° il nome, lo stato o la professione e la residenza dell'istante e del debitore;

2° l'ammontare del credito e il titolo su cui si fonda, e, qualora il credito consti di più partite, l'ammontare e il titolo di ognuna di esse.

Se la domanda non ha per oggetto una somma di danaro, ma altre cose mobili, l'istante deve indicare la somma che è pronto ad accettare in loro vece.

Per più crediti dello stesso creditore contro lo stesso debitore, anche se non siano tra loro connessi, può l'emanazione dell'ordine di pagamento esser chiesta con l'istessa istanza, qualora l'ammontare complessivo di essi non superi la somma di lire cinquecento.

Art. 51.

Il giudice pronunzia sull'istanza senza sentire il debitore.

Essa è respinta se non risulti fondata o il credito sia in rapporto con una contro-prestazione.

Contro il diniego di emanazione dell'ordine di pagamento non è ammesso ricorso.

Art. 52.

L'ordine di pagamento deve contenere:

1° l'intestazione « Ordine di pagamento »;

2° le indicazioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 50;

3° l'ingiunzione al debitore di soddisfare il pagamento del credito, con gli interessi e le spese, nella somma determinata dal giudice, entro quindici giorni dall'intimazione, o di fare opposizione;

4° l'avvertenza che l'ordine di pagamento non può essere sospeso che mediante l'opposizione.

Se l'ordine di pagamento riguarda più crediti espressi o valutati in somme distinte, sarà ingiunto il pagamento di ogni singolo credito;

5° l'avvertenza che il debitore in vece di consegnare le cose chieste può pagarne il valore determinato nell'istanza.

Art. 53.

L'ordine di pagamento è notificato di ufficio al debitore o ai debitori o ai loro mandatari generali a mani proprie, e al creditore.

Art. 54.

Per l'opposizione, basta che il debitore dichiari oralmente o per iscritto nella cancelleria del tribunale che esso fa opposizione all'ordine di pagamento. Non occorre addurre motivi.

Fatta l'opposizione, l'ordine di pagamento perde la sua efficacia.

Delle opposizioni fatte a tempo è informato d'ufficio il creditore.

Quelle tardive sono respinte con decreto del giudice, e non ne è data notizia al creditore.

Art. 55.

Prodotta l'opposizione, le spese del procedimento monitorio sono a carico del creditore.

Questi, però, istituendo giudizio per la stessa domanda per cui è stato emesso l'ordine di pagamento, può chiedere la condanna del debitore alle spese del procedimento monitorio come parte delle spese di lite.

Art. 56.

Contro la sentenza che respinge l'opposizione od impone al creditore la rifusione delle spese dell'opposizione non è ammesso appello.

Art. 57.

Se il debitore non ha pagato, nè ha fatto opposizione nei termini di legge, l'ordine di pagamento verrà munito della formula esecutiva.

Se l'ordine di pagamento riguarda la consegna di cose mobili, il debitore può liberarsi dall'esecuzione pagando la somma di danaro fissata nell'ordine di pagamento con gli accessorî.

Art. 58.

L'ordine di pagamento può essere chiesto anche in pendenza di un giudizio, quando il debitore si sia reso contumace.

In questo caso il giudice può emettere l'ordine di pagamento con avvertenza che in caso di opposizione sarà ripreso l'ulteriore corso del giudizio.

CAPO IV.

Norme relative ai giudizi penali

Titolo I. — Norme relative al procedimento

Art. 59.

L'autorità giudiziaria può raccogliere le deposizioni testimoniali, anche in sede istruttoria, con la formalità del giuramento. I testi escussi in tal modo possono non essere assunti nel pubblico dibattimento, nel quale si darà lettura del relativo verbale, a meno che il pubblico ministero o l'imputato non faccia espressa richiesta, in tempo utile, che i testimoni stessi siano uditi all'udienza. In tal caso il giudice regionale o il presidente della Corte può ordinarne la comparizione.

Nei giudizi di Corte d'assise, se due assessori fanno esplicita richiesta di sentire in udienza qualche testimone, il presidente deve accoglierla.

Art. 60.

Il giudice regionale e il presidente della Corte d'assise sono investiti del potere discrezionale durante il dibattimento, allo scopo di accertare la verità.

Essi possono assumere come testimoni qualsiasi persona, anche se fu presente all'udienza, e richiedere la produzione di qualunque nuovo documento, che sembri utile a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

Sulle istanze e le controversie incidentali nel corso del dibattimento pronunziano e decidono da soli.

Art. 61.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, determinare

l'entità delle lesioni e la durata delle malattie e della incapacità al lavoro senza ricorrere all'opera del perito. All'uopo può supplire la parte specifica dell'istruttoria.

Parimente, qualora le risultanze della specifica forniscano elementi sufficienti, è consentito di fare a meno del completamento della generica.

Art. 62.

Anche ai fini della legge penale l'età maggiore dell'indigeno si determina secondo lo statuto personale e le consuetudini locali.

Quando l'età dell'imputato o del teste o della parte civile indigena non possa essere conosciuta con sicurezza, il magistrato la determina approssimativamente, avendo riguardo allo sviluppo fisico ed intellettuale della persona della cui età si tratta.

Art. 63.

Compiuta l'istruttoria, se il rappresentante del pubblico ministero ritenga che l'imputato debba essere rinviato al pubblico dibattimento, chiede con sua requisitoria che il giudice regionale o il presidente della Corte fissi la relativa udienza e disponga la citazione dell'imputato, delle parti lese, dei testimoni e dei periti.

Qualora il rappresentante del pubblico ministero ritenga che il giudizio debba chiudersi in sede istruttoria, ne fa analoga richiesta al giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta, la causa è portata a dibattimento.

Contro l'ordinanza di assoluzione il pubblico ministero presso la Corte d'appello può produrre opposizione nel termine di giorni trenta dalla data dell'ordinanza; sul ricorso provvede il presidente della Corte d'appello.

Art. 64.

Nei giudizi avanti la Corte di assise e la Corte d'appello, la difesa delle persone imputate è di obbligo.

In tutti gli altri giudizi è facoltativa, ma il giudice, qualora lo ritenga necessario, può nominare un difensore di ufficio.

Il presidente o il giudice regionale assegna al difensore di ufficio, per ogni udienza, un'indennità nei limiti da stabilirsi con decreto del governatore.

Art. 65.

Salvo quanto è disposto dall'art. 11 del R. decreto 9 gennaio 1913 n. 39, i procedimenti penali a carico dei funzionari, contemplati nel predetto articolo, saranno rimessi all'autorità giudiziaria del Regno designata dalla Corte di cassazione di Roma.

Agli atti di istruzione procederanno le autorità giudiziarie della colonia.

Compiuti gli atti di istruzione, questi saranno trasmessi al procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma per la designazione di cui sopra.

Art. 66.

I nomi dei capi e notabili indigeni contemplati nell'ultimo capoverso dell'art. 11 del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39, sono resi pubblici mediante un elenco, che è disposto dal governatore, e che è affisso nella sala di udienza di ogni ufficio in cui si amministra giustizia e deve essere tenuto al corrente di ogni variazione.

Art. 67.

La violazione della legge non dà luogo a nullità se non ha prodotto alla parte che l'oppone un pregiudizio, che non può altrimenti essere riparato se non con la dichiarazione di nullità.

Il giudice darà i provvedimenti ritenuti idonei, secondo le circostanze, per riparare il vizio di forma o la violazione di legge, che abbia impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale, stabilendo altresì il termine entro cui debbano eseguirsi i detti provvedimenti.

Titolo II. — Procedimento per decreto

Art. 68.

Si procede per decreto nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena pecuniaria, qualora il giudice creda di infliggerla in misura non superiore a lire cento, e in quelle punibili con l'arresto, qualora il giudice creda di infliggerlo in misura non superiore a dieci giorni.

Il giudice pronunzia con decreto motivato, senza procedere a giudizio, provvedendo anche alla restituzione o confisca e alle spese del procedimento.

Il decreto é notificato al contravventore, con avvertenza che se entro dieci giorni dalla notificazione egli non chieda l'apertura del dibattimento, il decreto diventa esecutivo.

L'istanza per l'apertura del dibattimento può essere fatta oralmente o per iscritto nella cancelleria del giudice, o nella segreteria di un ufficio di governo, o ai comandanti di presidio o nelle stazioni dei Reali carabinieri, i quali la trasmetteranno al giudice nel più breve termine possibile.

Il giudice ordina la citazione del contravventore per il giudizio, fissandone l'udienza.

Se l'imputato non si presenta o non giustifica un legittimo impedimento, il giudice ordina l'esecuzione del decreto.

Anche a questo procedimento possono essere applicate le disposizioni sulla condanna condizionale, contenute nella legge 26 giugno 1904, n. 267.

Il decreto non pregiudica l'azione civile per il risarcimento dei danni.

CAPO V.

Leggi da applicarsi

Art. 69.

I Codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile, di procedura penale, il Codice per la marina mercantile, le leggi che li modificano, le leggi riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, la pubblica sicurezza, le dogane, i servizi postali e telegrafici, i monopoli fiscali, le servitù militari, nonchè le disposizioni legislative richiamate nel presente ordinamento, e i relativi regolamenti si intendono estesi alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono essere osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, salvo le modificazioni apportatevi da speciali disposizioni o dal presente ordinamento.

Le altre leggi per aver vigore debbono essere pubblicate con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 70.

Le leggi, che saranno promulgate dopo l'attuazione del presente ordinamento e che dovranno osservarsi anche dagli indigeni, dovranno essere pubblicate in lingua italiana e in lingua araba.

Art. 71.

I rapporti di famiglia e quelli di successione per gli indigeni e gli stranieri musulmani sono regolati dallo statuto personale, secondo il rito cui appartengono le parti.

Se le parti appartengono a riti diversi, si osserva quello del convenuto.

Per tutti gli altri rapporti di diritto e per quelli riguardanti indigeni non musulmani, si osservano le tradizioni e le consuetudini locali, in quanto siano compatibili con lo spirito della legislazione italiana.

Art. 72.

Nei rapporti fra i cittadini italiani o gli stranieri e gli indigeni prevale la legge italiana o la straniera, quando questa debba applicarsi a norma degli articoli 6 a 9 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

L'applicazione della legge e delle consuetudini indigene è, tuttavia, obbligatoria quando il cittadino o lo straniero ne abbia convenuto l'osservanza o abbia concluso un negozio giuridico, che sia proprio del diritto indigeno, o con le forme di tal diritto, giusta il disposto dell'articolo successivo.

Art. 73.

È in facoltà dei cittadini e degli stranieri nei rapporti con gli indigeni, di seguire le forme estrinseche dei contratti proprie del diritto degli indigeni.

Art. 74.

Finchè non sarà diversamente disposto, le contrattazioni relative al commercio carovaniero sono regolate secondo le consuetudini locali, qualunque sia la condizione delle parti.

Art. 75.

Per gli indigeni vige il diritto penale italiano, salvo le modificazioni che vi siano introdotte, tenendo conto delle consuetudini indigene, con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore.

La valutazione delle circostanze discriminanti, minoranti o aggravanti per qualsiasi reato commesso dagli indigeni, è fatta a norma delle consuetudini locali.

Art. 76.

Se l'offeso o il danneggiato sia un indigeno, il giudice liquida i danni secondo le consuetudini indigene.

Art. 77.

Il giudice, nel condannare il colpevole alla multa, può disporre che una parte della multa stessa, la quale non deve superare i tre quarti dell'intero, sia attribuita al danneggiato. Questa è riscossa insieme con quella spettante all'erario, e con le procedure speciali all'uopo stabilite. Tale assegnazione non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, ma dall'ammontare di essi, nella liquidazione, si deduce una parte corrispondente alla somma riscossa dal danneggiato, assegnandola all'erario.

Art. 78.

Le pene della multa e della ammenda non soddisfatte per insolvenza del condannato possono essere convertite in quella di prestazione di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, col ragguaglio, che il giudice fisserà volta per volta col decreto di commutazione, secondo il genere del lavoro e il tasso ordinario delle mercedi.

Allo stesso modo possono essere convertite le spese del giudizio poste a carico del condannato e non soddisfatte.

Art. 79.

È data facoltà al giudice di negare o ridurre l'efficacia ai patti contrattuali, che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 80.

Tutte le questioni di diritto transitorio, che siano per sorgere dall'applicazione del presente ordinamento, vanno risolte con le norme contenute nei RR. decreti 30 novembre 1865, n. 2606, e 1° dicembre 1889, n. 6509, recanti le disposizioni transitorie per l'attuazione dei Codici civile e penale del Regno.

Art. 81.

I giudizi in corso alla data della pubblicazione del presente ordinamento, tranne quelli in istato di decisione, sono portati, nello stato in cui si trovano, a conoscenza dell'autorità competente a norma del presente ordinamento.

Le prove, però, che siano in corso di esecuzione a norma delle leggi anteriori, continuano ad essere raccolte secondo le leggi medesime.

Art. 82.

L'ammissibilità dei gravami contro le sentenze e i decreti è regolata dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze e i decreti furono proferiti.

I gravami proposti avanti le autorità giudiziarie ottomane e ancora pendenti al giorno 5 novembre 1911, possono essere riproposti avanti le competenti autorità, nel termine di sei mesi dalla data del presente ordinamento, previa riammissione in termine, da concedersi con decreto del giudice regionale, se trattasi di appello, e con decreto del presidente della Corte d'appello, se trattasi di ricorso in Cassazione.

Art. 83.

Qualora sieno stati distrutti le sentenze e gli atti dei processi penali a carico di condannati dai cessati tribunali ottomani, in modo che non sia più possibile provvedere a norma degli articoli 796 a 799 del Codice di procedura penale, il pubblico ministero presso il tribunale regionale raccoglie gli elementi di prova atti ad accertare il tenore della sentenza distrutta, e li rimette con sua requisitoria al giudice.

Il tribunale per gli indigeni in Camera di consiglio, riconosciuti sufficienti gli elementi di prova, pronunzia sentenza, che tiene luogo di quella distrutta.

Se gli elementi raccolti non risultino sufficienti si procede a nuovo giudizio a carico dei presunti condannati.

In caso di nuova condanna si tien conto della parte di pena già scontata.

Art. 84.

Finchè non sia diversamente stabilito, le sole tasse giudiziarie applicabili sono quelle contemplate nella tariffa consolare, approvata con R. decreto del 10 agosto 1890, n. 7087, serie 3ª.

Art. 85.

Il presente ordinamento, per quanto riguarda gli istituti giudiziari, sarà attuato gradualmente nelle varie località della Tripolitania e della Cirenaica, coi decreti Reali coi quali saranno istituiti gli uffici giudiziari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
BERTOLINI.

Il numero 332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 305;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 18 gennaio 1913 fra l'ispettore generale direttore dell'ufficio speciale delle ferrovie, in rappresen-

tanza del ministro dei lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società generale italiana Edison di elettricità e della Società anonima Quartiere industriale Nord-Milano; per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Milano per Balsamo a Cinisello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 339 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 14 aprile 1913, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Oviglio (Alessandria);

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Oviglio è convocato pel giorno 11 maggio 1913, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 18 maggio 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 325

Regio decreto 27 marzo 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Villafranca Veronese.

N. 329

Regio decreto 27 marzo 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Nola.

N. 333

Regio decreto 26 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene approvato il regolamento per la Scuola superiore di agraria della R. Università di Bologna.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 3 aprile 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sora (Caserta).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Sora da tanto tempo funziona in modo anormale, tanto che l'azienda trovasi ridotta in deplorevole stato di disordine.

Gli uffici municipali non adempiono le funzioni ad essi attribuite, con la dovuta diligenza e regolarità; le contabilità non sono tenute secondo le norme vigenti, nè col sussidio di tutti i libri prescritti dalle disposizioni regolamentari.

I pubblici servizi in generale, ed in particolare quello sanitario, nonchè quello della distribuzione dell'acqua potabile, sono trascurati e non rispondono appieno ai bisogni della popolazione.

Le norme di polizia urbana rimangono inosservate; deficiente è quindi la nettezza e l'igiene dell'abitato e continue sono le abusive occupazioni di aree pubbliche.

L'assoluta mancanza di ogni criterio di saggia economia ha gravemente danneggiato la finanza comunale; il disavanzo, che invano si è tentato di nascondere portando in conto, nella compilazione del bilancio 1912, inconsistenti residui attivi, è rappresentato da una cifra rilevantissima, e tutto lascia a prevedere che andrà ancora aumentato, sia perchè alcune entrate previste sono venute meno per imperizia degli amministratori, sia perchè le tasse, applicate e riscosse senza rigidi criteri, danno uno scarsissimo gettito.

Al disordine amministrativo si aggiunge la circostanza che, dopo le elezioni parziali svoltesi nello scorso gennaio per la sostituzione di alcuni consiglieri dimissionari, si è formata nel seno del Consiglio una situazione anormale, che ne ostacola il regolare funzionamento.

Infatti, dopo le elezioni suddette, non si potè mai, non ostante i ripetuti tentativi, ottenere il numero legale per la validità delle adunanze se non nella seduta del 4 marzo corrente, la quale però si svolse tumultuosamente e non portò a nessuna conclusione concreta in rapporto alle varie e complesse questioni, che incombono sulla vita del Comune.

Tale situazione, unita alla persistenza delle gravi manchevolezze riscontrate nell'andamento dell'azienda, esercita una manifesta influenza sulle condizioni dello spirito pubblico, in quanto tien desto un senso di sfiducia e di malcontento, che potrebbe dar luogo a violente dimostrazioni, con grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.

A porre rimedio ai mali lamentati occorre pertanto adottare il provvedimento eccezionale dello scioglimento del Consiglio, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 marzo scorso. Mi onoro pertanto sottoporre il relativo decreto alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sora, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Tito Ingarrica è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 3 aprile 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tossignano* (*Bologna*).

SIRE!

Una profonda rivalità, nata da contrasti d'interessi ed acuita da animosità personali, tiene da tempo divisa, nel comune di Tossignano, la popolazione del capoluogo da quella della frazione Borgo.

Negli ultimi tempi poi il dissidio si è inasprito a causa della mancata esecuzione di un progetto di lavori d'ampliamento, già approvati dalla competente autorità e vivamente reclamati dalla frazione, e ha dato luogo a pubbliche e violente dimostrazioni di protesta, che non ebbero conseguenze dolorose soltanto per il pronto intervento della forza pubblica.

Il Consiglio comunale, essendo composto, in parti pressochè eguali, da rappresentanti del capoluogo e da rappresentanti della frazione, doveva fatalmente risentire dello spirito di parte che tiene divisa la popolazione in due campi avversari. Ed infatti ebbero a svolgersi nel seno del Consiglio asprissime lotte, che ostacolarono spesso il normale funzionamento degli organi amministrativi del Comune, e, come conseguenza estrema, provocarono recentemente le dimissioni del sindaco, cui seguirono le dimissioni di tutti i consiglieri.

In tale stato di cose il rimedio ordinario delle elezioni generali non appare sufficiente, in quanto che la difficile situazione non potrà dirsi veramente risolta, se non quando saranno state radicalmente eliminate le cause che hanno prodotta la crisi e la cui permanenza costituisce un grave e continuo pericolo per l'ordine pubblico, che già di recente è stato turbato da pubbliche manifestazioni.

Occorre pertanto, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 marzo scorso, adottare il provvedimento eccezionale dello scioglimento del Consiglio comunale; e a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tossignano, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Cesare Alliata Bronner è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1912:

Palumbo Guido, straordinario di canto corale nella R. scuola normale maschile di Padova, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per sua domanda, a decorrere dal 21 dicembre 1912 e non oltre il 20 dicembre 1913.

Con R. decreto 20 marzo 1913:

Steffanon Peyrot Italia, ordinario per l'assistenza e per l'insegnamento dei lavori donneschi e della lingua francese nella R. scuola normale e complementare di Sassari, è, per domanda, collocata in aspettativa per comprovata infermità, a decorrere dal 15 novembre 1912 e non oltre il 14 novembre 1914, con l'assegno in ragione di annue L. 2540, pari alla metà del suo stipendio complessivo.

Cordaro-Orvieto Vittoria Fortunata, ordinario di storia e geografia nella R. scuola normale di Reggio Calabria, è, per domanda, collocata in aspettativa per comprovata infermità, a decorrere dal 1° marzo 1913 e non oltre il 28 febbraio 1915, con l'assegno in ragione di annue L. 833,33, pari al terzo del suo stipendio.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Cervi D'Ippolito Norina, ordinario di lingua francese nella R. scuola complementare di Pesaro, è, per domanda, collocata in aspettativa per comprovata infermità, a decorrere dal 1° marzo 1913 e non oltre il 28 febbraio 1915, con l'assegno in ragione di annue L. 666,66, pari al terzo del suo stipendio.

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso — A tutto il giorno 12 maggio 1913 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOS	
						Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1909-10	1910-11
			Primo esperimento.				
179	Ancona	—	Roma	—	—	118715	129940
394	Acerra	Caserta	Napoli	—	—	44922	70090
86	Napoli (Posillipo)	—	Napoli	—	—	47825	59829
59	Villabate	Palermo	Palermo	—	—	27315	26262
563	Montefusco	Avellino	Napoli	Montemiletto Pietra di Fusi	4653 6058	18654	28939
144	Serravalle Scrivia	Alessandria	Torino	—	—	21483	19942
			Secondo esperimento.				
146	Livorno	—	Firenze	—	—	66723	65715
117	Foggia	—	Bari	—	—	50053	79128
255	Ferrara	—	Venezia	Con obbligo al nuovo titolare di assumere la Collettoria di Pontelagoscuro, la quale fu aperta il 2 dicembre 1912	—	40331	42718
33	Borgo S. Lorenzo	Firenze	Firenze	Dicomano Firenzuola Marradi Scarperia Barberino	5625 1120 4119 1786 1605	39474	41459
280	Fiorenzola d'Arda	Piacenza	Milano	Cortemaggiore Lugagnano Carpeneto Castell'Arquata	5489 5802 1545 1551	33824	41115
83	Cherasco	Cuneo	Torino	Dogliani Narzole La Morra	6380 1173 3056	21650	18510
201	Castrovillari	Cosenza	Bari	—	—	13408	15697
1	Turi	Bari	Bari	Casal San Michele Casamassima	3019 6151	13884	16943
			Terzo esperimento.				
	Con diminuzione del requisito d'aggio del 50 0[0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.						
141	Livorno	—	Firenze	—	—	116275	118617
34	Torino	—	Torino	Balangero	902	87506	96505
40	Milano	—	Milano	—	—	78278	88974
22	Acquaviva delle F.	Bari	Bari	Cassano Murge	4802	13592	17173
64	Cinisi	Palermo	Palermo	Balestrate	7855	15165	15884
238	Terzigno	Napoli	Napoli	—	—	9220	16876

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE IV

personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere		ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI							
		Esercizi							
1911-12	Media	1909-10	1910-11	1911-12	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, num. 623	
122904	123853	6755	7147	6900	6934	9530	4647	5434	
73166	62726	3846	4903	5024	4591	4825	2773	3091	
76451	61370	3991	4492	5158	4547	2365	2738	3047	
25665	26414	2757	2663	2599	2673	2035	1173	1173	
26231	24608	1964	2903	2660	2509	1895	1009	1009	
19478	20301	2233	2092	2047	2124	1565	624	624	
71394	67914	4768	4728	4955	4817	5230	2954	3317	
72998	67393	4102	5264	5019	4795	5185	2936	3259	
43248	42099	3616	3735	3761	3704	3240	2063	2204	
42544	41159	3567	3672	3726	3655	3170	2024	2155	
31909	35616	4229	3656	3114	3333	2740	1766	1833	
18250	19470	2248	1951	1924	2041	1500	541	541	
17320	15475	1446	1669	1832	1649	1195	—	—	
15310	15379	1489	1794	1631	1638	1185	—	—	
111887	115593	6669	6751	6515	6645	8895	2208	2385	
104817	96276	5600	5960	6266	5942	3705	1927	2033	
100972	89408	5231	5658	6133	5674	3440	1820	1899	
20241	17002	1462	1817	2121	1800	1310	—	—	
15250	15433	1616	1688	1625	1643	1190	—	—	
18859	14085	1014	1787	1984	1595	1155	—	—	

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOS	
						Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1909-10	1910-11
Quarto e sesto esperimento. Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.							
150	Livorno	—	Firenze	—	—	86057	89563

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 12 maggio 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1913:

Castro-Battaglia dott. Luigi, primo ragioniere, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° febbraio 1913.

Con R. decreto del 6 marzo 1913:

Corradini-Bartoli Luigi, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1913.

Con decreto Ministeriale del 12 marzo 1913:

Deidda cav. Cesare — Barozzi-Foscarini Augusto, applicati, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° aprile 1913.

Simoni Silvio — Lintas Pietro, applicati, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° aprile 1913.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Piccioni Tommaso, applicato di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 marzo 1913.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Senigaglia cav. Gino, capo sezione di ragioneria di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 2500, a decorrere dal 1° aprile 1913.

Fabbrini Armando — Deli Loreto, applicati di classe transitoria, con l'annuo stipendio di L. 1500, sono nominati applicati di 3ª classe, con lo stesso stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° aprile 1913.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Romagnoli Fernando, applicato di 5ª classe nelle amministrazioni militari dipendenti, è nominato applicato di 3ª classe nelle Regie avvocature erariali, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° aprile 1913.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Il cognome ed il nome del cav. Dragonetti Vittorio, ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, sono rettificati in quelli di Dragonetto Vittorio Emmanuele, in conformità dell'atto di nascita.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con R. decreto del 6 marzo 1913:

Tellarini cav. Domenico, delegato del tesoro di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1913, con l'annuo assegno di L. 2500.

Con decreto Ministeriale del 9 marzo 1913:

Ciceri Giuseppe, volontario nelle delegazioni del tesoro, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1913.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Paternostro Francesco, segretario nelle delegazioni del tesoro in aspettativa, per motivi di salute, è richiamato in servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 marzo 1913.

Bartuli Giuseppe, ufficiale di 2ª classe nelle delegazioni del tesoro, in aspettativa, per motivi di salute, è richiamato in servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 marzo 1913.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 20 agosto 1912:

Airaldi Pietro, capo d'ufficio a L. 3400, dal 16 maggio 1912.

Galeotti Antonio, capo d'ufficio a L. 3400, dal 5 ottobre 1912.

Con decreto Ministeriale del 12 novembre 1912:

Viotti Pietro, primo segretario a L. 4000, dal 1° novembre 1912.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere		ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI					Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, num. 623	
		Esercizi							
1911-12	Media	1909-10	1910-11	1911-12	Media				
80145	85255	5542	5683	5305	5510	6560	—	—	

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° aprile 1913 per il conseguimento di uno dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . . in . . . . *b*) Banco n. . . . .in . . . . *c*) . . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative, Roma, addì 1° aprile 1913.

Il direttore capo della divisione IV: C. BRUNO.

Padovani Guido, segretario a L. 2500, dal 1° novembre 1912.

Ferrari Giovanni Battista, capo d'ufficio a L. 3400, dal 5 novembre 1912.

Giannozzi Giuseppe, capo d'ufficio a L. 4000, dal 1° novembre 1912.

Primi ufficiali postali telegrafici a L. 3300, dal 1° novembre 1912:

Rosetti Giulio — D'Amanzo Francesco — Mautone Leopoldo — Cesaroni Ariodante — Gemmi Cesare — Griffo Achille — De Dominicis Luigi — Vegni Adolfo — Ambrosio Giovanni Luigi — Primavera Giulio — Giannini Ernesto — Fosina Giovanni Domenico Rinaldo — Gazzola Ferruccio — Lizioli Arnaldo — Romerio Guglielmo — Malagamba Cristoforo.

Primi ufficiali postali telegrafici a L. 3000, dal 1° novembre 1912:

Miraglia Carlo — Rastelli Alfredo — Minoli Luigi — Ercoli Giovanni — Testa Geremia — Del Monte Dionigio — Saviotti Giovanni — Calzelunghe Alessandro — Centurelli Federico — Pompucci Virgilio — Cristiani Giovanni Alessandro — Russo Ferdinando — Mollica Giovanni — Ballesio Giovanni.

Con decreto Ministeriale del 12 novembre 1912:

Biancardi Carlo, ufficiale telegrafico a L. 2700 dal 1° novembre 1912.

Mastrelli Vittorio, ufficiale postale telegrafico a L. 2700 dal 1° novembre 1912.

Fantacchiotti Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 2400 dall'8 novembre 1912.

Ufficiali postali telegrafici a L. 2400 dal 1° novembre 1912:

Angelozzi Edoardo — Padroni Filippo.

Geuna Edoardo, ufficiale postale telegrafico a L. 2100 dall'11 novembre 1912.

Ufficiali postali telegrafici a L. 2100 dal 1° novembre 1912:

De Augustinis — Mariano — Orrù Cesare — Carassiti Amadio — Casaburri Francesco — Mangosio Michele — De Brun Attilio — Scalera Armando — Scidenari Riccardo — Sasso Michele — Folli Giuseppe Isidoro — Ciardi Luigi — Morone Pietro — Rapagnetta Egisto — Delle Donne Andrea — Almerighi Primo Stefano — Oliver Alfredo — Serra Alberto — Antonelli Gaetano — Valente Francesco Antonio Giuseppe — Caruso Giovanni Alberto — Casamatta Gaetano — Pranno Edoardo — Montella Ernesto — Scassa Raffaele.

Ufficiali postali telegrafici a L. 1800, dal 1° novembre 1912:

Verzi Aurelio — Ciuffo Enrico — Casarosa Alceste — Ciaccio Giovanni — Parisi Giovanni — Bonadonna dott. Michele — Ferrari Paolo — Ravasi Cesare — Corrado Diego.

Ausiliarie a L. 2200, dal 7 novembre 1912:

Sibille Camilla — Bagna Giulia — Arista Giuseppa nata De Francisci — Cozzi Ida — Negrini Pia — Bresciani Beatrice.

Ufficiali d'ordine a L. 2200, dal 7 novembre 1912:

Parmentola Francesco — Melegà Odone — Mauro Salvatore di Giuseppe — Sordini Giuseppe — Tassoni Nazzareno — Masini Giacomo — Martucci Alfredo — Aloisi Francesco — Sciulli Alessandro — Gualandri Ernesto — Bignozzi Silvio.

Ufficiali d'ordine a L. 2200 dal 7 novembre 1912:

Costabile Luigi — Piovan Domenico — Carletti Adriano — Sorbaro Eugenio — Greco Sabino — Marchesi Ernaldo — Messina Cicchetti Salvatore — Rosati Luigi — Colavolpe Tommaso — Cappella Evangelista — Tonioni Secondo — Fattori Giovanni Battista — Marchetti Ricordo — Tarascio Vincenzo.

Ufficiali d'ordine a L. 1900, dal 1° novembre 1912:

Mastantuono Antonio — Brunetto Giuseppe — Achenza Salvatore — Galiberti Alfredo — Galliano Antonio — Fineschi Gaetano — Nacciarone Alfonso — Acquarone Giov. Battista — Bruno Domenico.

Caccianiga Paolo, ufficiale d'ordine a L. 1700, dal 1° novembre 1912.

Con decreto Ministeriale del 19 novembre 1912:

Mina Pietro, primo segretario a L. 4000, dal 16 novembre 1912.

Ribera Niccolò, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3300, dal 16 novembre 1912.

Arcidiacono Salvatore, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, dal 13 novembre 1912.

Lippi Mario, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, dal 1° novembre 1912.

Sammartano Salvatore, ufficiale d'ordine a L. 1900, dal 16 novembre 1912.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1912:

Pavone Stefano, ufficiale postale telegrafico a L. 2400, dal 16 settembre 1912.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1912 (*Esercizio* 1912-913).

Debito.		Credito.	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di settembre 1912 . . . . L.	247.833.021 92	Per vaglia e titoli di credito, di origine italiana, pagati nel mese di settembre 1912 . L.	249.556.949 02
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1912-913 . . . »	524.255.894 75	Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell'esercizio 1912-913 . . . . »	515.278.817 14
Somma a tutto il mese di settembre 1912 L.	772.088.916 67	Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1912 . . . . »	123.425 74
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	89.841.057 40		
Somma complessiva del debito L.	861.929.974 07	Somma complessiva del credito L.	764.964.191 90

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	861.929.974 07
Credito . . . . »	764.964.191 90
Differenza . . . . . L.	96.965.782 17
Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di settembre 1912 (Credito dell'Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . »	23.979.161 06
Differenza a debito a tutto settembre 1912 . . . . L.	72.986.621 11

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1913 a pag. 2259 l'ammontare delle rendite n. 11.718 e 60.977 venne indicato per errore in L. 0,35, mentre doveva dire L. 35.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 aprile 1913, in L. 102,15.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

22 aprile 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99 00 13	97 25 13	97 91 83
3.50 % *netto* (1902)	98 53 —	96 83 —	97 49 70
3 % *lordo*	66 37 50	65 17 50	66 23 07

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 22 aprile 1913

Presidenza del Presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE, annunzia le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Torlonia, per contravvenzione al regolamento d'igiene del comune di Roma, e per contravvenzione al regolamento di polizia ferroviaria;

contro il deputato Guicciardini, per contravvenzione al regolamento sulle automobili.

Giuramento.

CAPPA, CEFALY e PODRECCA, giurano.

In morte di S. M. Giorgio I di Grecia.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri (segni di attenzione) Compio il doloroso ufficio di comunicare alla Camera che il 18 marzo cessava di vivere Sua Maestà Giorgio I, Re degli Elleni, spento da mano assassina nell'ora del trionfo e della gloria, che, attraverso mezzo secolo di sforzi e di lotte, l'alto senno e il perseverante volere dell'Augusto Sovrano aveva tanto contribuito a preparare e meritare.

Il Governo italiano si è senza indugio reso interprete dei sentimenti di tutta la nazione esprimendo al Governo ed al popolo ellenico le più vive e sincere condoglianze.

Mutano, nel corso vario della storia e nell'intreccio complicato delle situazioni internazionali, gli atteggiamenti politici, ma restano le affinità durevoli; e le superabili difficoltà a conciliare interessi talora transitori, non possono offuscare la visione dell'armonia dei più alti interessi permanenti, mentre su tutta la cozzante complessità di sentimenti, di passione, d'interessi, di dissensi e di multiformi fattori politici, sociali e morali, che agitano e dividono il mondo, si eleva sovrana la concorde e solidale indignazione della coscienza universale contro il delitto esecrando (Vive approvazioni).

Il genio ellenico ed il genio latino, associati nell'opera immortale dell'elevazione dell'umanità alle più alte cime del pensiero e ai più luminosi splendori della bellezza, hanno impresso, nella scienza, nell'arte, nella filosofia, nelle religioni e nelle istituzioni del mondo moderno, un'orma comune, trasformata e complicata da fattori posteriori e diversi, ma non cancellata, nè cancellabile mai.

Risorsero, dopo lunghi secoli di dolore, l'Italia e la Grecia; ed oggi l'una si è già affermata tra le maggiori nazioni, e l'altra, guidata, attraverso gravi ostacoli, dalla illuminata esperienza del Sovrano così crudelmente ucciso, si affaccia oggi, con meritata fortuna, a nuovi orizzonti di prosperità e di grandezza (Approvazioni).

Proseguendo, colla saggia misura che assicura i felici successi e li consolida, nella via del progresso, la Grecia continuerà ad avere la simpatia cordiale dell'Italia, che si associa con tutto il cuore alla sua legittima sodisfazione per l'opera compiuta, come con tutto il cuore si associa al suo cordoglio indelebile per la morte crudele del Sovrano illuminato e saggio, che di quell'opera mirabile fu tra i collaboratori più benemeriti (Approvazioni).

Vadano, in quest'ora storica, a S. M. il Re Costantino ed all'Augusta Sua consorte i fervidi voti del Governo, del Parlamento e della nazione italiana (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE (segni di attenzione). Non appena fu nota la tragica fine di Re Giorgio di Grecia mi affrettai, sicuro d'interpretare fedelmente il vostro pensiero, ad esprimere, a mezzo del nostro ministro degli affari esteri, alla Camera ellenica le condoglianze della nostra Assemblea.

Ma ora credo che voi vorrete con voto solenne, giusta anche l'invito del ministro degli esteri, rinnovare tali condoglianze, che, mentre riaffermano i legami che avvinsero già Grecia e Roma nella storia della civiltà, e le avvinsero in tempi più recenti nelle lotte redentrici e col sacrifizio dei nostri Santorre di Santarosa e Antonio Fratti, sono anche giusto dovuto omaggio all'elevatezza dei sentimenti, che guidarono nella vita sua il defunto principe, dei quali resta ricordo indimenticabile il suo testamento (Vivissime approvazioni — Applausi).

Pongo a partito la proposta dell'onorevole ministro degli affari esteri.

(È approvata all'unanimità).

Per S. M. Alfonso XIII di Spagna.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di comunicare alla Camera che il giorno 13 corrente, a Madrid, un altro attentato, fortunatamente fallito, è stato commesso contro Sua Maestà Alfonso XIII, Re di Spagna.

L'Augusto Sovrano, che tante volte ha dimostrato di avere tanto forte l'animo e tanto indomito il coraggio quanto ha eletta ed illuminata la mente, ha, colla sua serena fermezza di fronte al pericolo improvviso, meritato una volta di più le entusiastiche ovazioni del suo popolo, cui si sono unite le felicitazioni unanimi e calorose di tutto il mondo civile.

Il Governo italiano si è senza indugio reso interprete presso il Governo spagnolo dei sentimenti del Parlamento e della Nazione, alla quale non possono essere indifferenti le gioie ed i dolori della Nazione sorella.

Un lungo e vario passato, che risale ben oltre i limiti della storia accertata, ha creato tra i due popoli profonde affinità e multiformi rapporti, che l'avvenire fecondérà pel bene d'entrambi e dell'umanità, elevandoli a sempre più alti destini e chiamandoli a contribuire in crescente misura ad ogni opera di civiltà e di progresso.

Vadano alla Spagna ed al suo Re i nostri voti cordiali (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. La Camera si associa unanime alle parole testè pronunciate dall'onorevole ministro degli affari esteri, ed esprime a Sua Maestà il Re di Spagna le più vive felicitazioni per lo scampato pericolo (Vivissime approvazioni).

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Il giorno 13 di questo mese in Torino, ove abitualmente dimorava, si spegneva, quasi improvvisamente, il nostro collega Giuseppe Devecchi.

Nato a Quattordio, in provincia di Alessandria, il 22 novembre 1845, si dedicò all'avvocatura, professandola con dignità e probità grandi e prodigando l'opera sua disinteressata ai miseri, che a lui si rivolgevano per consiglio.

Resosi nella presente legislatura, per la morte del compianto deputato Medici, vacante il collegio di Oviglio, quegli elettori prescelsero il Devecchi a loro rappresentante il 5 marzo 1911.

Sebbene da sì breve tempo appartenesse a questa Assemblea, egli seppe farsi apprezzare non solo per la bontà e la modestia, che lo contraddistinguevano, ma eziandio per la sua grande esperienza amministrativa e per lo squisito senso pratico che manifestò sia interloquendo nella discussione del bilancio dell'interno e della riforma della legge elettorale, sia svolgendo una interrogazione al ministro guardasigilli sulle lunghe e intricate vicende di un procedimento penale.

La sua perdita gettò nel lutto tutti i suoi conterranei. Ed al loro cordoglio ci uniamo pur noi, che abbiamo perduto un collega, esempio di virtù modeste ma operose.

FERRARIS MAGGIORINO, quale deputato anziano della provincia di Alessandria, si associa alle parole pronunziate dal presidente in memoria del deputato Giuseppe Devecchi, e propone che siano espresse condoglianze alla città natale e alla famiglia dell'estinto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si associa, in nome del Governo, a queste proposte.

QUAGLINO, ricorda la morte recente di Eugenio Bona, già deputato per Biella, segnalandone le benemerenze verso l'industria nazionale ed elogiandone lo spirito altamente umanitario.

Propone l'invio di condoglianze alla città natale, e alla famiglia.

RONDANI, commemora Federico Garlanda, già deputato per Cossato, proponendo che siano inviate condoglianze alla città natale,

alla città di Valle Mosso, ove volle essere sepolto, ed alla famiglia.

POZZO MARCO, quale deputato anziano della provincia di Biella, si associa alle parole di compianto pronunziate dai precedenti colleghi.

PODRECCA, ricorda le virtù di Pietro Casilli, già deputato per Napoli, che fu pioniere di tutte le più nobili rivendicazioni proletarie, e che associò alla fiera sua combattività una impareggiabile bontà di cuore. (Approvazioni).

DI BAGNO, come deputato di Mantova, rievoca le benemerenze dei senatori Giovanni Arrivabene, Evandro Caravaggio e Carlo Guerrieri-Gonzaga, i quali furono tra i più insigni uomini della sua regione, e lasciano di sè onorata memoria.

Propone che siano inviate le condoglianze della Camera alle rispettive famiglie, e particolarmente agli onorevoli Bertolini e Clemente Maraini, generi del senatore Guerrieri Gonzaga (Approvazioni).

PRESIDENTE si associa alle varie commemorazioni e pone a partito le proposte fatte.

(Sono approvate).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge:

Modificazioni agli articoli 73, 77, 81, 82 del testo unico della legge etettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, presenta i seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Washington addì 25 febbraio 1913 per modificare il trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della R. Ambasciata a Vienna.

SPINGARDI, ministro della guerra, presenta i seguenti disegni di legge:

Requisizione di quadrupedi e veicoli per il R. esercito.

Modificazioni al reclutamento del R. esercito.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina, ritira il disegno di legge:

Provvedimenti per la marina libera (655), e ne presenta un altro recante lo stesso titolo.

Presenta inoltre il disegno di legge:

Riordinamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta il disegno di legge:

Elevazione a lire seimila dei depositi fruttiferi presso le Casse postali di risparmio.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, presenta i seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore.

Costituzione ed erezione in ente morale autonomo di un Istituto nazionale di soccorso agli insegnanti delle scuole medie governative ed alle loro famiglie.

Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e Busseto;

Ordinamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari;

Provvedimenti per l'istruzione classica, tecnica, nautica e normale.

FACTA, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Trattamento doganale dei surrogati del fosforo destinati alla fabbricazione dei fiammiferi;

Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di sopratasse per la successione apertasi nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

MOLINA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (885-A).

Interrogazioni.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, all'on. Nuvoloni osserva che la legge vigente sull'organico forestale provvede già equamente agli agenti forestali provinciali anziani che non hanno diritto a pensione e non potranno essere assunti in servizio dallo Stato.

NUVOLONI, ritiene non equo il trattamento fatto da quella legge agli agenti forestali provinciali, ed afferma che alcune disposizioni del regolamento sono anche in contrasto con gli articoli della legge.

Invoca perciò provvedimenti ispirati ad umanità ed a giustizia a favore di quegli agenti; e particolarmente chiede che siano assunti in servizio dallo Stato, quegli agenti, che, pur avendo superato il prescritto limite di età, sono ancora validi.

CIMATI, sottosegretario di Stato per le finanze, all'on. Nuvoloni annuncia che il Ministero studierà se sia il caso di concedere agevolazioni fiscali a beneficio di erigendi stabilimenti per la profumeria e distilleria dei fiori.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura che la direzione delle ferrovie ha provveduto al trasporto celere dei fiori freschi destinati all'esportazione.

NUVOLONI, ricordate le fasi della grave questione, che concerne l'introduzione dei nostri fiori in Francia, invoca provvedimenti che valgano a tutelare la floricoltura nazionale ed a porla in condizione di sostenere la concorrenza straniera.

Segnala in particolar modo i vantaggi che deriverebbero non soltanto all'operosa regione ligure, ma a tutto il nostro paese, da provvide e ben intese agevolazioni fiscali a favore della floricoltura.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo agli onorevoli Scalori, Ottorino Nava, Cermenati ed altri, dichiara che il regolamento per l'applicazione della legge sull'equo trattamento del personale delle ferrovie secondarie è già stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, e che i miglioramenti pel personale avranno retroattività dal 1° gennaio 1913.

SCALORI ringrazia degli affidamenti dati per la retroattività dei miglioramenti; si duole del lungo ritardo frapposto nella pubblicazione del regolamento; esprime il desiderio che il carico di tali miglioramenti non sia fatto dalle società risentire esclusivamente al pubblico dei viaggiatori e commercianti.

MIRABELLI ERNESTO, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Giaccone dichiara che l'esame delle domande dei veterani per ottenere l'assegno vitalizio procede con lodevole sollecitudine, escludendo che estranee influenze influiscano sull'ordine col quale si provvede sulle domande medesime.

GIACCONE, prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato. Raccomanda che nel valutare il reddito dei veterani si tenga conto delle passività che gravano i loro patrimoni, e che si giunga sollecitamente a provvedere anche ai veterani della campagna del 1870.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, espone all'on. Mezzanotte le ragioni d'ordine amministrativo e tecnico, per le quali non è possibile istituire un apposito francobollo per la raccomandazione delle lettere, che non sia stato possibile presentare agli uffici durante l'orario di servizio stabilito pel pubblico.

Tuttavia l'Amministrazione suole raccomandare d'ufficio le lettere, che si rinvengano munite della relativa francatura; ma ciò per mero scrupolo e senza assumere con ciò responsabilità verso i mittenti.

MEZZANOTTE, ringrazia, ma non può dichiararsi soddisfatto. Osserva che, poichè il regolamento già consente la raccomandazione di ufficio, sarebbe utile che fossero istituiti francobolli speciali, che richiamassero maggiormente l'attenzione del personale postale.

Presidenza del vice presidente CAPPELLI.

Sorteggio degli Uffici.

CAMERINI e DA COMO, segretari, procedono al sorteggio.

Si approva senza discussione il seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei RR. decreti 2 agosto 1912, n. 910 e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per la applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo.

Presidenza del Presidente MARCORA.

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

WOLLEMBORG, si propone di contribuire al chiarimento della situazione finanziaria senza cadere in pessimismi o in lirismi ugualmente pericolosi.

Combatterà alcune asserzioni ministeriali, notando come ora, conchiusa la pace, è ormai lecito dire ciò che, mentre durava la guerra, fu patriottismo tacere.

Nè lo turba il timore che un aperto dibattito in materia di finanza possa arrecar pregiudizio al credito pubblico.

La discussione in Parlamento e la libera critica giovano sempre alla pubblica cosa, e l'onorevole ministro del tesoro deve, pel primo, desiderarle.

Afferma che l'esercizio 1911-912, che, secondo l'onorevole ministro del tesoro, si sarebbe chiuso con un avanzo di oltre cento milioni, si è, invece, chiuso con un disavanzo di oltre cinquantotto milioni.

Ed invano si è voluto dissimulare questo disavanzo col pericoloso espediente di ingrossare le entrate del bilancio di competenza con le cifre degli avanzi accertati dei precedenti esercizi.

Ritiene che le spese incontrate per la guerra con la Turchia avrebbero dovuto essere inscritte nel bilancio ordinario, anzichè iscriverle in un separato conto corrente; ciò che, se è legale, certamente non giova alla sincerità del bilancio.

Era più saggio partito chiedere direttamente i fondi per la guerra alla Camera piuttosto che provvedervi con espedienti fiscali applicati in via amministrativa e con forme attenuate di debiti, come omissione di buoni del tesoro e aumento della circolazione cartacea; mentre già alcune proposte, come quelle per modificazioni al regime degli spiriti e per gli aumenti di tasse scolastiche, sono i prodromi di un nuovo periodo di inasprimenti fiscali.

Nota che i conti correnti tra il Ministero del tesoro e quelli della guerra e della marina, secondo lo spirito della nostra legislazione e le norme di un retto sistema finanziario, dovrebbero avere carattere meramente transitorio, mentre, invece, sono andati acquistando carattere di stabilità.

Anche in occasione del terremoto calabro-siculo fu aperto un conto corrente, ma le spese gravarono i rispettivi esercizi finanziari.

Trova anche pericoloso il sistema delle anticipazioni del tesoro a vari Ministeri, censurando quanto a questo riguardo si è fatto, principalmente col Ministero dei lavori pubblici.

Nota che le entrate furono artificialmente ingrossate, includendovene alcune, che non erano effettivamente tali; e che, tornando ad un non lodevole sistema, che era stato già abbandonato, ad alcune spese si è provveduto con debiti. Così per una parte delle spese ferroviarie e per quelle relative alla costruzione di edifizi scolastici.

In questo modo si è artificialmente ingrossato il reddito netto dell'esercizio ferroviario.

Non aveva dunque torto, nè era stato soverchiamente pessimista l'oratore, quando, nel maggio 1911, illustrava in una sua relazione la solidità del tesoro, ma raccomandava vivamente la massima prudenza per l'avvenire.

Riferendosi, a questo proposito, ad alcune polemiche giornalistiche coll'onorevole ministro del tesoro, respinge l'accusa di contraddizione, che gli fu allora da questo rivolta, difendendo le conclusioni esposte e le previsioni espresse in tale occasione.

(L'oratore riposa per pochi minuti.)

Riprendendo il suo discorso l'on. Wollemborg censura l'uso di accorgimenti contabili nella formazione dei bilanci; accorgimenti, che costituiscono sempre un pericolo per l'accertamento della verità di una situazione finanziaria.

Con tali espedienti si giunge a confondere i caratteri di un bilancio di competenza con quelli di un bilancio di cassa.

In sostanza si provvede alle spese attingendo al credito ed agli avanzi di cassa, e consumando il patrimonio. A render sempre meno chiara la situazione concorre la creazione di speciali casse con i relativi speciali bilanci.

Aggiungasi la illusione del cosiddetto consolidamento di alcune spese e la artifiziale ripartizione di altre urgenti in un grande numero di esercizi; ciò che equivale alla creazione di onerosi debiti coi fornitori ed imprenditori.

Si augura che il ministro del tesoro faccia atto di lodevole resipiscenza rinunziando a tali pericolosi espedienti; e di tale resipiscenza potrebbe essere un indizio il fatto di aver rinunziato alla doppia scritturazione delle pensioni.

È ben vero che alle critiche dell'oratore l'on. ministro potrà rispondere che tutti i provvedimenti furono approvati dal voto del Parlamento. Ma, come il Parlamento, secondo il motto inglese, non potrà mai mutare l'uomo in donna, così la volontà del Parlamento stesso non potrà mai, per forza di espedienti e di congegni più o meno sottili, alterare la verità e la realtà delle cose (Interruzione dell'on. ministro del tesoro).

Anche in finanza convien dire la verità e niente altro che la verità. L'Italia, con la meravigliosa abnegazione dei suoi contribuenti, ha dimostrato di esser degna di conoscerla e di saper guardare in faccia a qualunque situazione (Bene).

Passando a considerare le previsioni per l'avvenire, l'oratore segnala l'incremento dell'entrata, il che significa il sempre maggior sacrificio del contribuente.

È questo, d'altronde, un fenomeno comune anche agli altri Stati, in quanto l'incremento delle entrate è conseguenza dell'universale maggior costo della vita.

Senonchè lo sforzo eccessivo dei contribuenti è rivelato da alcuni indici, quale l'aumentato numero dei fallimenti, la diminuzione dei depositi a scopo di risparmio ed altri.

Aumenta d'altra parte in modo impressionante la previsione delle spese. Perciò l'oratore non può prestar fede alla previsione di 34 milioni di avanzo annunziati per l'esercizio finanziario 1913-914.

L'oratore osserva che già al momento presente risultano inadeguate molte delle previsioni e principalmente quelle attinenti alla difesa nazionale e quelle per la messa in valore della colonia libica.

Altre fonti di spese per i prossimi esercizi si ravvisano nelle esigenze di molti servizi, fra cui la scuola primaria e le scuole secondarie, le belle arti, i telefoni, il catasto, il demanio forestale, le bonifiche, le ferrovie ed altri (Interruzione dell'onorevole ministro del tesoro).

Segnala in particolar modo gli impegni che già gravano la parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e che ammontano, nel volgere di pochi esercizi, ad un miliardo e mezzo.

Segnala anche l'onere sempre maggiore che va gravitando sul tesoro per il progressivo aumento del debito fluttuante, nelle più svariate forme, il quale tende ad assorbire ed esaurire le preziose fonti del risparmio nazionale.

Concludendo, l'oratore osserva che dal quadro da lui tracciato della situazione finanziaria non conviene trarre motivo di sfiducia o di scoramento.

L'Italia ha in sè tale dovizia di ascose forze, da superare ben più gravi difficoltà.

Ma conviene saper guardare in faccia alla situazione e provvedere tempestivamente e adeguatamente « con l'animo che vince ogni battaglia » (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta il disegno di legge:

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915.

ABIGNENTE, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per il 1912-913 (1223);

Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato (1283).

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE, annunzia che la Camera è invitata alla inaugurazione del monumento al compianto ammiraglio Mirabello ed alla solenne commemorazione del secondo centenario del conferimento del titolo regio a Casa Savoia.

La Camera sarà rappresentata, all'una e all'altra cerimonia, da una Commissione della Presidenza e dai deputati che vorranno esser presenti.

Interrogazioni e interpellanza.

DA COMO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica intorno ai deplorevoli ostacoli opposti dal Ministero, contro il parere di tutti i competenti uffici locali, alla costruzione del nuovo edificio scolastico di Castiglione del Lago.

« Gallenga ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se, in vista delle condizioni straordinariamente deplorevoli in cui si trovano per mancanza di giudici il tribunale di Tolmezzo e le preture di Tolmezzo e di Ampezzo, e per mancanza di personale le rispettive cancellerie, intenda di provvedere senza indugio a che quelle magistrature e quegli uffici sieno posti in grado di normalmente funzionare.

« Girardini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se ritenga equo e conforme alla legge escludere dai benefizi dell'esenzione dalle imposte il comune di Antillo, perchè per soli 18 dieci millesimi i danni che ha subìto col terremoto sono rimasti al disotto della quota voluta dalla legge.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se creda conveniente e tollerabile che in una città civile e tranquilla qual'è Rovigo, l'autorità di pubblica sicurezza abbia a penetrare nei pubblici ritrovi frequentati notoriamente da persone oneste, e se reputi onesto che alla intimazione: « fermi tutti, su in piedi e guai a chi si muove » abbiano ad essere perquisiti tutti gli astanti senza alcun risultato.

« Pozzato ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda prendere i provvedimenti opportuni onde le Società cooperative di lavoro che hanno in appalto i lavori dello Stato possano esser pagate con sollecitudine dopo i collaudi e senza che i mandati di pagamento rimangano insoddisfatti per mancanza di accreditamenti alle tesorerie.

« Toscanelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle colonie per sapere se, ad ottenere che l'industria italiana sia incoraggiata a far penetrare i suoi manufatti nelle colonie italiane, non ritenga doveroso accordare loro la preferenza ed esentarli da diritti doganali, considerando per tal modo le nostre colonie veramente come terre nazionali, senza di che deriva implicitamente una insostenibile protezione all'industria straniera.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per conoscere se sia vero che l'applicazione degli organici in vigore per il personale addetto ai tribunali militari renda possibile il caso di avvocati fiscali aventi grado e stipendio inferiori a quelli del segretario da essi dipendenti; e se non creda che valga la pena di provvedere a riparare uno stato di cose non corrispondente alle esigenze della gerarchia.

« Meda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per precisare la condizione giuridica dell'ufficio dei fiumi e fossi della provincia di Pisa e per sapere quale sia la dipendenza gerarchica di detto ufficio in relazione alle vigenti leggi sui lavori pubblici.

« Sighieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se, dopo aver ripetutamente riconosciuto il pericolo grave che costituisce per i comuni della costa jonica della provincia di Messina, il fatto che la luce dei ponti e dei tombini sì della strada provinciale che della linea ferroviaria sono insufficienti allo scolo delle acque in tempi di pioggia, sì che la linea ferroviaria diventa una diga che accumula masse di acqua imponenti, può dar notizia a quale punto si trovino tanto i progetti quanto le pratiche con gli altri enti interessati per provvedere all'allargamento di dette luci e ai ripari urgentissimi dell'abitato di Giardini contro i torrenti Tende e Scrivia.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se di fronte al fatto notorio ed accertato di prelevamenti compiuti dal presidente del tribunale di Varese su due libretti di deposito liberi ed uno vincolato della Banca di Varese nel giorno precedente quello della sentenza dichiarativa di fallimento del detto Istituto, i quali hanno l'evidente carattere di pagamenti fatti in frode della massa dei creditori, si intenda provvedere, nelle forme di legge, all'allontanamento di quel magistrato dalla sede da lui occupata, come è urgentemente richiesto dal decoro della magistratura e dalla necessità di assicurare un'azione giudiziaria indipendente e superiore ad ogni sospetto nei riguardi specialmente del prefato gravissimo fallimento.

« Bizzozero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ristabilire l'uguaglianza tributaria in materia d'imposte erariali, locali e camerali, fra i commercianti normalmente residenti nelle piazze delle città di provincia e inscritti alle relative Camere di commercio e come tali soggetti a tutte le predette imposte e commercianti che ripetutamente, ma ad intervalli esercitano di tempo in tempo il così dètto commercio di liquidazione, acquistando i prodotti direttamente dalle fabbriche e rivendendoli poi sui singoli minori mercati senza essere sottoposti, per la temporaneità apparente del loro esercizio nell'una o nell'altra piazza, ad alcun tributo.

« Giulio Alessio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere con quali provvedimenti intenda di ovviare ai danni che la concorrenza dei laboratori carcerari produce ad alcune industrie specialmente a quella delle sedie impagliate.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se voglia risolversi a provvedere alle persistenti e gravi deficienze di personale di cancelleria nella pretura di San Severo che, pur essendo classificata tra le più importanti del Regno, non è in grado di funzionare normalmente.

« Fraccacreta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere a proposito di una inchiesta compiuta a Montefiore dell'Aso, dal capitano dei carabinieri Alongi, se le disposizioni date dalla superiore autorità facoltizzino un simile funzionario ad assumere dall'autorità ecclesiastica le generalità e le informazioni riguardanti persone inquisite, invece di rivolgersi alla competente autorità civile.

« Eugenio Chiesa ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze per sapere se credano opportuno comunicare al Parlamento i risultati degli accordi presi coi vecchi e nuovi proprietari del palazzo Farnese in Roma, permutando alcuni diritti patrimoniali dello Stato.

« Toscanelli, Manfredo Manfredi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se di fronte all'imperversare di vini sofisticati, non creda utile e urgente proporre modificazioni alla legge sui vini del 1904.

« Merlani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda ridurre notevolmente la tariffa dei trasporti della ghiaia per la manutenzione delle strade comunali e provinciali.

« Baldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla mancata sistemazione della stazione di Poggibonsi, sia in rapporto al loggiato antiestetico ed ingombrante nella parte interna, sia in rapporto ad una tettoia che sottragga i viaggiatori dalle intemperie, sia in rapporto al passaggio a livello sulla via fiorentina affidato ad un deviatore invece che ad un guardiano fisso o sia in rapporto alla deficiente illuminazione.

« Callaini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle colonie per sapere se intenda di favorire l'espansione dell'industria nazionale adottando in Cirenaica ed in Tripolitania un regime doganale di preferenza.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere il suo pensiero sulla proibizione dei funerali di Giuseppe Sabbadini, sulle violenze che furono consumate in tale circostanza in danno di liberi cittadini, sui provvedimenti che intenda adottare a carico dei funzionari responsabili dell'odiosa misura e degli eccessi che seguirono nella sua esecuzione.

« Bentini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se la legge 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito, ha prodotto gli effetti economici previsti e se il numero degli ufficiali d'amministrazione è in relazione alle esigenze del servizio.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se non creda di emanare disposizioni d'ordine generale per l'anticipato congedamento di quei militari della classe 1891 che, per qualsiasi ragione, presero servizio isolatamente prima della chiamata generale della classe e che quindi hanno già compiuto, o stanno per compiere, ventiquattro mesi di permanenza alle armi.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro degli affari esteri per conoscere se sia vero che la Corte d'assise di Washington abbia condannato a morte per assassinio Antonio Africano di Giovanni, da Melfi, senza prove dirette del delitto, ed in base ad un unico ed incerto indizio, o che la relativa sentenza di condanna sia stata appellata; e se, nell'affermativa, non creda opportuno, per doveroso omaggio ai sentimenti di equità e di umanità, richiamare, con pratiche diplomatiche, l'attenzione di quel Governo sulla eccezionale gravità del caso.

« Longo ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno sulla condotta delle autorità di Torre Annunziata e sulle intenzioni del Governo relativamente allo sciopero colà perdurante da otto mesi.

« Graziadei, Ròndani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se creda utile all'economia nazionale, alle finanze dello Stato ed al regolare funzionamento dei servizi, escludere la città di Catania e le altre città della Sicilia, così vicine a Tripoli, dalla consegna dei prodotti nazionali appaltati in Italia, com'è avvenuto testè, in occasione della fornitura della pasta destinata all'esercito operante in Libia.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se, in modificazione del comma 3 dell'art. 113 della nuova legge elettorale politica, non voglia consentire il diritto di voti ai ricoverati negli ospizi di carità, reduci o veterani delle patrie battaglie.

« Bentini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, se gli consta che il prefetto di Reggio Emilia abbia minacciato di non approvare nessuna deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) per obbligarne la maggioranza a dare le dimissioni, come di fatto ha poi dato.

« Samoggia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio per sapere se, in conseguenza delle nuove malattie che affliggono la pianta del castagno e tenuto conto della facoltà accordata dall'art. 35 della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, non si creda di addivenire ad una revisione delle tariffe catastali applicate ai castagneti, le quali risultano eccessivamente gravose per non dire veramente disastrose. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere il deplorevole indugio nel pagamento delle mercedi agli operai addetti agli scavi di Pompei. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ivanoe Bonomi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se sia vero che il genio civile, interpellato sulle condizioni del comune di Santa Domenica Vittoria nei riguardi delle comunicazioni con Raccuja e con Francavilla Sicilia a proposito della proposta di legge per l'aggregazione di Santa Domenica Vittoria al mandamento giudiziario di Francavilla, abbia esposto i dati di fatto, dai quali emerge la giustezza dei desideri di Santa Domenica Vittoria. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se agli effetti della legge 2 luglio 1912, n. 748, le stampe elettorali contenenti la scheda col nome, fotografia e contrassegno dei candidati possano essere affrancate col francobollo di un centesimo come stampati periodici ordinari. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Camillo Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali intendimenti abbia circa la destinazione del tenimento demaniale Vittorio Emanuele II in Sanluri (Cagliari) (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Samoggia ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici a fine di sapere se i lavori pubblici ravegnani debbano essere, per arbitrio prefettizio, lo sfruttamento e il monopolio socialista della vecchia Camera del lavoro di Ravenna, contro la legge, l'equità, la pace sociale.

« Roberto Mirabelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere se, in considerazione delle notevoli continue manomissioni che si lamentano sulle Ferrovie dello Stato, in causa dei rudimentali sistemi di chiusura dei carri, non ritenga di adottare congegni che notoriamente idonei per i perfezionamenti, rilevati da competenti Commissioni ufficiali, incontrerebbero anche l'approvazione dell'estero, allorquando sopra un tal prodotto italiano si ri-

chiamasse l'attenzione delle amministrazioni estere per parte delle ferrovie statali in opportuni congressi internazionali.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici per sapere quali nuovi provvedimenti, non più irrisori, intendano adottare a sollievo delle disperate condizioni di Comacchio dopo che la famosa concessione di uno stralcio dei lavori di bonifica, fatta all'impresa Majoli si è risolta, com'era facile prevedere, in una nuova più crudele delusione per quelle popolazioni affamate.

« Marangoni ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere se gli consti e giudichi conforme allo spirito e alle finalità della legge che istituì la rappresentanza elettiva di categoria dei ferrovieri, il fatto che dei membri di questa siano deferiti al Consiglio di disciplina per opinioni od apprezzamenti espressi in tale qualità e nella esplicazione del loro preciso mandato.

« Turati, Ettore Mancini, Treves ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra per sapere se in seguito all'ordine del giorno formulato nell'ultimo convegno dei battaglioni volontari tenuto nello scorso marzo alla Spezia, non ritenga urgente ed indispensabile addivenire intanto con opportune disposizioni ministeriali al riconoscimento dei battaglioni volontari, accordando loro quegli stessi vantaggi dei V. C. A. già concessi di recente ed in modo successivo alle specialità dei volontari alpini e dei volontari guide a cavallo; tenuto conto che tali provvedimenti rispondono a vero senso di equità e di giustizia, non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato e contribuiscono efficacemente alla preparazione militare e alla difesa del paese.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d' interpellare il ministro dell' interno, della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio, sull'arbitrario trattamento usato a danno di varie rispettabili ditte senesi esportatrici del vino di Chianti in Libia.

« Callaini ».

PRESIDENTE, annuncia una proposta di legge dell'on. Colonna di Cesarò.

La seduta termina alle 18.45.

DIARIO ESTERO

Quando ieri l'altro si annunciò che il Montenegro aveva ripreso le sue operazioni militari contro Scutari, si annunciò parimente che era stato deciso uno sbarco da parte della flotta internazionale dimostrante nelle acque di Antivari. Ma lo sbarco non è avvenuto mentre telegrammi odierni, da Cettigne e da Vienna, annunciano che le truppe montenegrine sono vittoriosamente entrate a Scutari.

Intorno a questo nuovo episodio della guerra turco-balcanica, forse l'ultimo, si hanno questi particolari:

Vienna, 22. — La *Neue Freie Presse* pubblica un telegramma da Antivari in cui si dice:

Nel Consiglio supremo di guerra che ebbe luogo venerdì sera fu deciso di intraprendere un attacco generale contro il Tarabosc. Durante la giornata di ieri furono trasportati con barche sul lago di Scutari sei battaglioni e mezzo dal campo di Vrano al villaggio di Skiak. Essi hanno l'ordine di riunirsi presso Murican con le truppe del generale Martinovic.

Questi ha telegrafato ad uno dei giornalisti che si trovano qui invitandolo ad assistere all'attacco contro il Tarabosc che avverrà domani o al più tardi dopo domani.

Negli ultimi giorni si sono uditi frequentemente colpi di cannone da Bernitza e da Bardan-joli.

Nei circoli militari si ritiene che tale bombardomento abbia luogo per ingannare gli assediati e per indurli a concentrare le loro forze migliori su quei due punti e sgombrare possibilmente il Tarabosc, ove avverrà difatti l'attacco, al quale, a quanto si afferma, coopereranno distaccamenti serbi.

Cettigne, 22. — (Ufficiale). — La notte passata, le truppe montenegrine sul fronte di tutte le linee hanno prese l'offensiva. La lotta alla bajonetta è durata tutta la notte.

I turchi hanno perduto sul fronte est e sud-ovest tutta una fila di fortificazioni, su cui ora sventolano le bandiere montenegrine.

Stamane alle ore sette, i turchi con truppe fresche hanno fatto contrattacco, ma sono stati respinti con perdite considerevoli.

Le nostre perdite sono state grandi, ma non sono ancora stabilite.

Su tutte le fortificazioni intorno a Scutari e in città si vede un gran movimento. I combattimenti continuano. La caduta di Scutari è imminente.

Vienna, 23. — La *Suddlavische correspondenz* riceve da Cattaro: Secondo le ultime informazioni da Cettigne si combatte da 36 ore intorno alla città assediata di Scutari.

L'attacco generale cominciò lunedì mattina, dopo che le fortezze e anche la città furono bombardate per 48 ore tutto all'intorno e nella parte centrale.

L'artiglieria pesante serba ha preso parte al bombardamento. I pezzi di artiglieria sono stati usati da soldati serbi in divisa montenegrina.

Si dice che il bombardamento abbia distrutto la maggior parte della città, nella quale sarebbero scoppiati grandi incendi. La guarnigione turca oppose una resistenza eroica. A Brditza sono avvenuti sanguinosi combattimenti.

I montenegrini hanno operato l'attacco alla baionetta, benchè file intere siano state falciate dal fuoco dell'artiglieria turca, i montenegrini avanzavano continuamente.

L'attacco contro il Tarabosc è stato intrapreso con lancio di bombe a mano.

Le perdite da parte montenegrina sarebbero straordinariamente grandi.

La guarnigione turca fece ripetutamente controattacchi in parte con successo. Sembra però che la resistenza turca diventi sempre più debole.

Bandiere montenegrine sventolano da ieri mattina sui forti avanzati di Brditza. Le ultime ridotte sul Tarabosc sono ancora in possesso dei turchi.

***

Mentre a Scutari la Turchia ha combattuto la sanguinosa battaglia decisiva della caduta dell'eroica fortezza, a Costantinopoli ha riaffermato con la Bulgaria e la Grecia i prodromi della pace. Un telegramma da Costantinopoli, 22, dice:

Si afferma che l'accordo verbale turco-bulgaro relativo alla sospensione delle ostilità, il quale scade domani, sarà trasformato in armistizio di due mesi.

Il protocollo è stato firmato a Bulair dal generalissimo delle truppe turche Izzet Pascià, dal ministro della marina, Mahmud pascià, e dal capo aggiunto dello stato maggiore, Zia pascià, in nome del Governo ottomano.

Un identico accordo è stato firmato fra la Turchia e la Grecia circa le ostilità sul mare.

La pace si avvicina sempre più alla sua conclusione. Le risposte degli alleati non hanno sollevato ostacoli e le riserve in esse fatte si riferiscono e rapporti tra gli Stati confederati e la Turchia dei quali le potenze possono dissinteressarsi completamente.

Intorno all'ultima risposta degli alleati balcanici telegrafano da Londra, 22:

Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* annunzia che la risposta degli alleati è accolta assai favorevolmente nei circoli diplomatici di Londra.

Si ritiene che si abbia infine una base per le trattative che possano servire a concludere rapidamente una pace durevole e si prova sollievo nel vedere attenuarsi la tensione che regna da più mesi nel mondo diplomatico.

Gli ambasciatori esamineranno nella loro riunione di domani questa risposta degli alleati.

Si ignora se la conferenza per la pace si riunirà a Londra.

Si fa notare che le grandi linee dell'accordo saranno già stabilite e che non resterà altro alla conferenza che occuparsi dei particolari.

Dalla presenza a Londra di parecchi ex-delegati per la pace, presenza che ha per unico scopo di mantenere il contatto con gli ambasciatori durante la loro riunione non si deve dedurre che la prossima conferenza avrà luogo necessariamente a Londra.

Le voci di dissensi più o meno gravi tra la Bulgaria e la Serbia sono continuamente argomento per la stampa estera di poco tranquillanti commenti, come si rileva dai seguenti dispacci:

Vienna, 22. — La *Südslavische Correspondenz*, ha da Belgrado:

Il *Piemont* riferisce alcune dichiarazioni del ministro delle finanze bulgaro, il quale avrebbe detto che non è escluso che la Bulgaria mandi truppe a Monastir.

Il giornale dice che, dato questo stato di cose, la Serbia deve riporre ogni sua speranza nell'esercito, giacchè nulla si può attendere dalla diplomazia serba.

Colonia, 22. — Un telegramma da Berlino alla *Koelnische Zeitung* dichiara infondate le voci secondo le quali la Bulgaria per istigazione della triplice alleanza e particolarmente della Germania sarebbe sul punto di concludere con la Turchia un accordo che assicurerebbe concessioni in materia di territori alla Turchia, questa in cambio impegnandosi ad appoggiare le domande bulgare.

Sofia, 22. — Il *Mir* constata che, malgrado le smentite serbe, il ritardo nella consegna della risposta degli alleati alla Nota delle grandi potenze è imputata alla Serbia.

Il giornale esprime la speranza che i negoziati per i preliminai della pace saranno intrapresi assai presto e che la smobilizzazione turca, come quella degli alleati, avverrà quanto prima.

La speranza di veder aprire i negoziati è condivisa da tutte le parti; al contrario si nutrono inquietudini sulla futura attitudine degli alleati.

Un'opposizione sempre più viva alle tesi greca e serba circa Salonicco e Monastir si manifesta in tutti i circoli. Specialmente la questione della Macedonia richiama tutta l'attenzione.

Si assicura che la Serbia è decisa a non tener conto dell'arbitrato della Russia e la possibilità di gravi complicazioni provoca apprensioni.

DALLA LIBIA

Bengasi, 21. — Ieri dal campo di Benina furono eseguite tre ricognizioni che constatarono la presenza di gruppi di beduini armati sparsi qua e là e che vennero volti in fuga.

Si assicura che nel pomeriggio di ieri gli Anaghir abbandonarono il campo di Aziz bey per tornare alle loro sedi e si conferma pure che le zavie si mostrano in maggioranza contrarie alla continuazione delle ostilità.

A Coefia tutto è tranquillo.

Tolmetta, 20. — Si è ottenuto il disarmo delle popolazioni di Merg.

Molti abitanti che si erano allontanati hanno fatto ritorno col loro bestiame.

Si sono riaperti la Beledia, il Bazar, le scuole e le moschee ed ha cominciato a funzionare un ambulatorio.

È stata disposta una rigorosa sorveglianza per la custodia degli oggetti di antichità a Tolmetta.

Merg, 22. — Nel pomeriggio di ieri un'orda di un qualche centinaio di beduini, in gran parte a cavallo, accompagnata da un reparto di beduini regolarizzati, uscita con molta furia dal margine settentrionale del bosco Zorda sito a sud-est di Merg, venne ad urtare contro i nostri avamposti formati di alpini e di ascari eritrei.

Accolto dal vivo fuoco dei suddetti reparti, cui si aggiunsero poco dopo due batterie, l'attacco venne fermato ed i beduini posti in rotta.

Le nostre perdite sono di 13 feriti tra alpini ed eritrei, quelle del nemico di 35 morti lasciati sul posto, oltre più di un centinaio di morti portati via durante il combattimento e di molti feriti.

Ieri sera è arrivata felicemente a Merg da Tolmetta la prima carovana di 700 muli.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito iersera in seduta pubblica sotto la presidenza dell'assessore prof. Ballori.

L'assessore Bongarzoni, dal quale dipende il personale, diede ampie spiegazioni a riguardo di una lettera del consigliere Pavoni indirizzata al sindaco e relativa ad una deroga al regolamento sul personale capitolino. Approvate varie altre proposte, votata la sospensiva per quella riguardante il compromesso con l'impresa Miglieri per la costruzione delle pubbliche latrine, la seduta venne tolta, e il Consiglio si riunì in seduta privata, alle ore 23.

Per il debito vitalizio. — Presieduta da S. E. il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavia, si è ieri adunata nuovamente in seduta plenaria la Commissione per il riordinamento del debito vitalizio dello Stato.

Fra i vari argomenti riguardanti le pensioni affidati ai suoi studi essa ha definitivamente deliberato circa i provvedimenti per il trattamento di riposo ai vice-ispettori scolastici; sul coordinamento con il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle norme contenute nella legge sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina; ed infine si è pronunziata su alcune disposizioni da prendersi a riguardo degli ufficiali del genio, assunti per concorso dai laureati in ingegneria.

La Commissione, inoltre, ha portato la sua attenzione su alcune questioni preliminari, riguardanti il futuro assetto del debito vitalizio, che saranno ampiamente discusse nelle prossime adunanze.

Ospite illustre. — Ieri, col treno delle 16,50, è giunto a Roma, da Bukarest, S. E. il ministro del commercio di Rumania, on. Xonopulo.

Egli è stato ricevuto alla stazione dal personale della Legazione di Rumania e, per incarico di S. E. il ministro degli esteri, Di San Giuliano, dal marchese di Paternò, segretario di Gabinetto.

Ad un prode. — Ieri sera, a Piacenza, sono cominciate le onoranze deliberate dalla cittadinanza di Piacenza al contrammiraglio Enrico Millo, con un banchetto di oltre cento coperti dato all'Hôtel San Marco.

Al banchetto presero parte tutte le autorità e le personalità cittadine e molte signore.

Al suo giungere il contrammiraglio Millo è stato acclamato dalla folla, che lo attendeva fuori dell'albergo.

Alla fine del banchetto brindarono applauditissimi il sindaco, il prefetto e altri. Rispose vivamente applaudito il Millo.

Questa mattina, nel salone municipale, venne solennemente consegnata al Millo la medaglia d'oro donatagli dalla cittadinanza piacentina.

Facilitazioni ferroviarie. — Il Comitato per il concorso ippico comunica:

In occasione del concorso ippico che sarà tenuto in Roma dall'11 al 14 maggio 1913, il Consiglio dei ministri, su domanda della presidenza dell'Associazione della stampa italiana, ha concesso il ribasso del 60 0[0 sul prezzo dei biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe per tutti coloro che partiranno da qualsiasi stazione del Regno diretti a Roma dal 5 a tutto il 14 maggio.

La validità del biglietto è di quindici giorni dal giorno della partenza.

I viaggiatori provenienti dall'estero potranno acquistare il biglietto ridotto alle stazioni di transito internazionale (Ventimiglia, Modane, Domodossola, Chiasso, Peri, Pontafel, Cormons) a cominciare dal 5 a tutto il 14 maggio con validità di 25 giorni.

Insieme al biglietto ferroviario, che potrà essere acquistato in qualunque stazione sia di transito internazionale, sia interna nel Regno, verrà consegnata dall'ufficio di stazione una carta d'ingresso al campo dell'ippodromo per le giornate del concorso ippico, dell'importo di L. 5,25.

I viaggiatori di 1ª, 2ª e 3ª classe potranno prendere posto nei treni diretti, esclusi i direttissimi e saranno tenuti a seguire il percorso più breve tra la stazione di partenza e Roma, nonchè ad osservare le limitazioni ed esclusioni stabilite dagli orari ufficiali.

Il viaggiatore ha diritto a una o più fermate a seconda della distanza da percorrere, giusta le norme della tariffa differenziale *A*.

I biglietti potranno essere prorogati una sola volta per 10 giorni previo pagamento del 20 0[0 sul relativo prezzo.

Italiani all'estero. — L'*Agenzia Stefani* ha da Costantinopoli, 22:

A proposito dell'assassinio di un operaio italiano ad Adana, si dichiara che questo operaio lavorava negli ultimi giorni in un cantiere di costruzione della ferrovia di Bagdad.

Sono stati arrestati i presunti autori dell'assassinio.

Il console d'Italia, accompagnato dal comandante della gendarmeria, ha aperto un'inchiesta sul luogo.

Pubblicazioni ufficiali. — Il R. Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari commerciali) pubblica un rapporto del cav. Giosuè Notari, R. ministro in Guatemala, avente per titolo « La Repubblica del Salvador », contenente notizie sulla costituzione politica, sulla legislazione, sui trattati coll'Italia, sulle vie di comunicazione, sulla Colonia italiana, sul commercio d'importazione e di esportazione, sull'agricoltura, ecc.

Marina mercantile. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Tarifa per Napoli e Genova. — Il *Tommaso di Savoia*, id., ha proseguito da Barcellona per Santos. — Il *Rio de Janeiro*. id., ha proseguito da Dacar per Pernambuco e Santos.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

NANCY, 22. — Stamane alle ore 7,45 un aeroplano tedesco dalla forma di un biplano, nel quale si trovavano il capitano Devall, capo della sezione aerea di Darmstadt, ed il tenente von Mirbach, del reggimento di fanteria n. 31, ha atterrato all'estremità nord di Arsacourt, a cento metri dalla strada dipartimentale n. 16.

Il capitano Devall ha dichiarato che era partito da Darmstadt dirigendosi a Metz ed era stato costretto ad atterrare mancando di benzina: egli ha soggiunto che, d'altrone, credeva di prendere terra in territorio tedesco.

Il capitano della geodarmeria, il sotto-prefetto di Luneville e le altre autorità, subito avvertite, si sono recate sul posto.

L'aeroplano è sorvegliato dai gendarmi e dai doganieri.

COSTANTINOPOLI, 22. — Le voci dell'imminente arrivo di Hussein Hilmi pascià sono prive di fondamento.

BERLINO, 22. — *Camera dei deputati prussiana.* — Si approva con 192 contro 143 voti la legge che accorda 25 milioni per l'applicazione della trazione elettrica alla ferrovia metropolitana di circonvallazione di Berlino.

ANVERSA, 22. — La situazione nel porto è invariata. Si continua a lavorare con operai venuti dall'estero assunti per la circostanza. Nell'industria privata la situazione è pure invariata.

CUXHAVEN, 22. — Stamane una scialuppa si è capovolta con sette operai che volevano recarsi al lavoro. Due si sono salvati a nuoto.

Gli altri cinque sono annegati.

BRUXELLES, 22. — La Camera riprende la discussione dell'ordine del giorno Masson.

Il presidente annuncia che è giunto un emendamento all'ufficio di presidenza. Tale emendamento modifica come segue il principio dell'ordine del giorno proposto da Masson:

« La Camera ha approvato le dichiarazioni del capo del Governo », e così la fine: « Riprovando e condannando lo sciopero generale passa all'ordine del giorno ».

Da Brooqueville e altri membri della destra vorrebbero fare altre aggiunte all'ordine del giorno di Masson.

Il presidente dice:

Chieggo ad essi di non farne nulla e di accettare l'ordine del giorno con l'emendamento che è stato letto e che è approvato dal Governo.

Vanderveld, socialista, dichiara che il gruppo socialista voterà la prima parte dell'ordine del giorno emendato e chiede la votazione per divisione.

La classe operaia, egli dice, quando ha deciso lo sciopero, non ha chiesto l'approvazione di alcuno.

Quale sarà la conseguenza dell'ordine del giorno? Non ci resterà che convocare un Congresso, il quale soltanto sarà competente a decidere, ma noi abbiamo la convinzione che l'approvazione dell'ordine del giorno farà fare un passo alla causa della giustizia elettorale.

La prima parte dell'ordine del giorno è approvata all'unanimità dai 175 deputati presenti.

Il presidente del Consiglio si è astenuto, perchè le sue dichiarazioni personali erano in causa.

La seconda parte dell'ordine del giorno, che stigmatizza lo sciopero generale, è approvato con 124 voti contro 39 e 12 astenuti.

L'insieme dell'ordine del giorno è approvato con 135 voti contro 2 e 38 astensioni dei socialisti.

La seduta è indi tolta.

SOFIA, 22. — Il Principe ereditario, il quale è stato colto da lieve morbillo durante il suo viaggio nei territori conquistati, è costretto a stare in letto.

La malattia, che segue il suo corso normale, non presenta alcuna complicazione.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Il cancelliere dello Scacchiere, Lloyd George, presentando il bilancio, dice che la favorevole prospettiva del commercio, sulla quale è stato fondato il bilancio dell'anno scorso, si è realizzata.

L'anno passato è stato, senza eccezione, il più prospero sin qui verificatosi, per il commercio inglese, nonostante gravi ostacoli, come lo sciopero delle miniere di carbone, il cattivo raccolto, la guerra d'Oriente e le complicazioni minacciate alla Europa dalla guerra.

Le tasse di bollo, che indicano, meglio di ogni altra, le condi-

zioni del commercio, rivelano un grande aumento nel reddito. Gli introiti delle imposte sulle grandi ricchezze sono aumentati, mercè il miglioramento del metodo di riscossione.

Lloyd George così continua:

Le entrate superano il preventivo di lire sterline 1.600.000; ma i crediti supplementari furono straordinariamente considerevoli. Vi fu una modificazione del programma navale in seguito a mutamenti molto importanti nei piani tedeschi.

I due milioni votati per i medici per l'applicazione della legge delle assicurazioni e il mezzo milione per l'Uganda portano il totale dei crediti supplementari a sterline 4.671.000.

Le spese dell'ultimo anno ammontarono a lire sterline 188.622.000 e le entrate a 188.802.000. Le spese per l'anno 1913-1924 sono valutate in lire sterline 195.640.000.

Lloyd George confronta tale enorme cifra col bilancio di Gladstone dell'anno 1861 che ammontava soltanto a 70 milioni. Il maggiore aumento si ebbe per gli armamenti, che d'allora aumentarono di 46 milioni.

Lloyd George non può aspettarsi che questo sviluppo si avvii a finire a meno che non intervenga un mutamento nell'attitudine e nella politica delle nazioni interessate.

Il Governo potè tuttavia fare fronte a tutti gli impegni mediante i redditi dell'esercizio.

Lloyd George fa poi rilevare l'importanza delle somme consacrate all'aumento del benessere della nazione, specie le spese per l'istruzione pubblica e per le riforme sociali.

Parlando delle prospettive che si offrono al commercio per il corrente anno, dice che la situazione turbata nel levante, pur preoccupando gli uomini di affari, non sembra diminuire l'attività delle fabbriche. Tuttavia essa ritarda le nuovi commissioni. Esiste attualmente un sentimento di fiducia molto maggiore di qualche settimana fa. Esiste altresì un sentimento generale che il pericolo più grande è stato eliminato e che si avrà la pace fra qualche settimana. Non vi è alcuna indicazione che gli sforzi del commercio abbiano già raggiunto il massimo. Non vi è alcuna indicazione di sopraproduzione.

Tenendo conto di tali fatti, Lloyd George si considera autorizzato a concludere che l'anno testè apertosi sarà il più brillante che il commercio inglese abbia mai veduto. Egli si attende un aumento di 293.000 lire sterline nelle entrate per il dazio sul the, un aumento di 321.000 lire sterline per il dazio sullo zucchero, un aumento di 2.585.000 lire sterline per le tasse di successione, una piccola diminuzione nelle entrate per i diritti di bollo. Attende pure un aumento totale di 144.000 sterline nelle entrate dell'imposta sul reddito; attende un aumento delle entrate postali ed una diminuzione delle entrate varie.

Il totale delle entrate sulla base attuale delle imposte sarà di 195.825.000 sterline con un aumento di 185.000 lire sterline.

Non vi sarà dunque bisogno di alcuna nuova imposta (Vive acclamazioni).

Terminando, Lloyd George dice che alla fine dell'anno corrente saranno state ammortizzate 102.000.000 di lire sterline del debito nazionale, economizzando così 2.600.000 lire sterline d'interessi.

Sono state ridotte di 5.000.000 di lire sterline le imposte sulle derrate alimentari.

Sono state ridotte di 25.000.000 di lire sterline le imposte che colpiscono i piccoli redditi e le piccole proprietà rurali, pur consacrando 12,000.000 di lire sterline di più alla difesa nazionale e 20.000.000 di lire sterline per i malati e i vecchi.

Il commercio britannico si trova in una situazione delle più brillanti.

CETTIGNE, 22. — Corre voce che siano iniziate trattative tra Essad pascià ed il comandante delle forze montenegrine per la resa di Scutari.

BERLINO, 22. — La notizia diffusa dai giornali che l'Imperatore abbia accordato un certo numero di decorazioni a ufficiali bulgari che presero parte all'assalto di Adrianopoli, è priva di fondamento.

PARIGI, 22. — Il Governo è stato informato che, in seguito all'inchiesta aperta dalle autorità civili e militari, era stato riconosciuto che gli ufficiali tedeschi furono costretti ad atterrare col loro biplano per motivi di forza maggiore.

In tali condizioni è stata data agli aviatori l'autorizzazione di ripartire.

Essi hanno lasciato Arracourt alle 5, per la via aerea.

Prima della loro partenza gli ufficiali tedeschi che montavano il biplano hanno tenuto a ringraziare il sottoprefetto di Luneville della sua cortesia e delle misure prese per proteggere il loro apparecchio.

Il biplano ha ripreso il volo senza che sia avvenuta alcuna manifestazione tra la folla, quantunque numerosissima.

BERLINO, 22. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive che, in seguito ai diversi casi di atterramenti di aerostati tedeschi al di là della frontiera, stanno prendendosi misure dal Governo tedesco, onde evitare per l'avvenire il ripetersi di simili casi.

Sono in corso trattative col Governo francese per la conclusione di un accordo che regoli l'aeronautica.

METZ, 22. — I due aviatori tedeschi che stamane hanno atterrato ad Arracourt, sono partiti da Arracourt alle 17.35 e sono arrivati a Metz alle 19.

BELGRADO, 22. — *Scupstina.* — Si discute il progetto per la costruzione delle linee ferroviarie Nisch-Mirovce; Kragujovac-Krusovac-Raska; Krusovac-Plocnik e Osocina-Loznica.

Il ministro dei lavori dichiara che la linea Nisch-Mirovce è una parte della ferrovia Danubio-Adriatico; la linea Kragujovac-Rask dovrà congiungere la rete serba col territorio del Sangiaccato, mentre le altre linee tendono a facilitare il traffico con le linee principali.

Il ministro aggiunge che il Governo ha stipulato il contratto per la costruzione delle linee con una società franco-serba.

Il socialista Lapcovik considera come prematura la costruzione della ferrovia Danubio-Adriatico e ritiene che lo sbocco naturale della Serbia e di tutti i paesi balcanici è il Mare Egeo. Propugna l'unione doganale della Serbia agli altri Stati balcanici. Combatte le basi finanziarie del progetto, perchè le ritiene troppe onorose per lo Stato.

Il giovane radicale Stanojevic si dichiara contrario ad affidare la costruzione delle linee ad una impresa estera.

Per motivi strategici avrebbe preferito la linea Pozarevac-Kraljevo alla linea Nisch-Mirovce.

BERLINO, 22. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive: Abbiamo notato nel giornale tedesco *Post*, in occasione dell'incidente di Nancy, frasi ingiuriose verso il popolo francese preso nel suo insieme.

Tali fatti feriscono il vero patriottismo e il vero sentimento tedesco e forniscono agli stranieri, a torto generalizzati, il pretesto per scusare le meno chauvines con eccessi tedeschi della stessa natura.

Nell'interesse del prestigio e della dignità del nome tedesco compromesso da tali fatti, conviene respingere energicamente simile linguaggio come indegno di un popolo di elevata coltura.

VIENNA, 22. — La *Sudslavische Correspondenz* ha da Costantinopoli:

Il principe Sallah Eddine, il cui arresto fu ordinato dal Governo, avvertito in tempo, riuscì a fuggire all'Ambasciata inglese. Dal palazzo dell'Ambasciata il principe fu portato su una nave inglese attualmente ancorata dinanzi a Costantinopoli.

Il palazzo del secondo pretendente al trono, principe Vahid Eddine, è sorvegliato giorno e notte.

Il principe ha tentato di fare pervenire al Sultano lettere di protesta.

I messi del principe furono però sempre fermati. Nei circoli del Comitato si afferma che il principe partirà per l'estero. Nel caso in cui il principe non partisse spontaneamente pare che si sia disposto a prendere misure coercitive. In ogni modo, il Sultano è completamente sotto l'influenza del Comitato; ciò che è anche provato dal fatto che il ministro dell'interno Hady Adiaz il quale rappresenta l'ala estrema nel Gabinetto, fu nominato primo segretario di palazzo.

WASHINGTON, 22. — Il segretario di Stato, Bryan, prepara un progetto per organizzare nel mondo intero un movimento a favore della pace, comprendente una serie di trattati per limitare gli armamenti e sottoporre i conflitti all'arbitrato.

PIETROBURGO, 23. — Secondo i calcoli provvisori, le entrate ordinarie dello Stato pel 1912 ammontano a 3.106.329.000 rubli, le spese ordinarie a 2.398.325.000 rubli e le spese ordinarie a 320.723.000 rubli.

COSTANTINOPOLI, 23. — I plenipotenziari della Porta per la firma dei preliminari della pace non sono ancora tutti nominati.

Il primo delegato sarà Hakki pascià. Avendo Rechid pascià, che adempiva le funzioni di secondo delegato durante i precedenti negoziati, declinato tale missione, è stato nominato secondo delegato l'ex-ministro delle finanze, Nail bey.

MADRID, 23. — L'ambasciatore d'Italia ha presentato ieri mattina al ministro degli esteri i delegati italiani incaricati di esaminare la situazione commerciale italo-spagnuola.

COSTANTINOPOLI, 23. — Un incendio ha distrutto una ventina di case a Stambul ed a Psametia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

22 aprile 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	764.2
Termometro centigrado al nord	18.2
Tensione del vapore, in mm.	9.35
Umidità relativa, in centesimi	60
Vento, direzione	S
Velocità in km.	12
Stato del cielo.	Cop. nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	19.6
Temperatura minima, id.	11.2
Pioggia in mm.	—

22 aprile 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Russia Centrale, minima di 734 sull'Irlanda; massimo secondario di 768 sul mare del nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario in Sardegna, salito altrove, fino a 4 mm. in Calabria; temperatura irregolarmente variata.

Barometro: livellato tra 763 e 764.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; ancora tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 aprile 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	16 1	12 0
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	14 7	11 8
Spezia	1/4 coperto	calmo	16 0	10 7
Cuneo	coperto	—	19 8	11 7
Torino	coperto	—	18 3	12 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	17 7	8 6
Domodossola	coperto	—	22 3	12 2
Pavia	coperto	—	22 2	9 7
Milano	coperto	—	22 3	11 8
Como	coperto	—	21 6	14 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	18 0	11 1
Brescia	3/4 coperto	—	20 0	12 0
Cremona	1/2 coperto	—	21 6	10 6
Mantova	1/2 coperto	—	19 0	9 4
Verona	coperto	—	19 4	12 4
Belluno	coperto	—	16 9	10 4
Udine	sereno	—	17 7	10 6
Treviso	coperto	—	18 7	10 4
Vicenza	1/4 coperto	—	18 5	12 1
Venezia	coperto	calmo	16 4	11 4
Padova	sereno	—	18 1	11 1
Rovigo	3/4 coperto	—	20 5	9 5
Piacenza	1/4 coperto	—	19 8	14 9
Parma	1/4 coperto	—	20 0	10 0
Reggio Emilia	coperto	—	19 6	10 4
Modena	1/2 coperto	—	18 8	9 8
Ferrara	1/4 coperto	—	17 6	9 5
Bologna	nebbioso	—	17 9	10 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	18 2	9 6
Pesaro	sereno	calmo	17 5	9 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	17 5	11 3
Urbino	sereno		16 8	9 2
Macerata	1/4 coperto	—	17 0	11 5
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	19 5	10 5
Perugia	1/2 coperto	—	16 0	9 8
Camerino	sereno	—	15 7	7 0
Lucca	1/4 coperto	—	19 1	8 6
Pisa	1/4 coperto		21 0	7 3
Livorno	nebbioso	calmo	19 0	9 8
Firenze	sereno	—	21 4	8 7
Arezzo	1/4 coperto	—	21 2	9 4
Siena	1/4 coperto	—	19 6	9 8
Grosseto	sereno	—	19 3	8 2
Roma	nebbioso	—	19 8	11 2
Teramo	sereno	—	19 3	8 2
Chieti	3/4 coperto	—	16 6	9 5
Aquila	1/2 coperto	—	19 6	8 2
Agnone	sereno	—	18 2	7 8
Foggia	sereno	—	19 9	10 9
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	17 4	11 2
Lecce	1/4 coperto		19 2	10 4
Caserta	coperto		21 8	10 6
Napoli	coperto	calmo	19 0	12 7
Benevento	nebbioso	—	20 7	8 8
Avellino	nebbioso	—	18 2	6 6
Mileto	coperto	—	17 7	6 7
Potenza	1/4 coperto	—	16 7	7 9
Cosenza	sereno	—	20 5	10 8
Tiriolo	1/4 coperto	—	12 3	4 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	18 4	14 0
Palermo	1/2 coperto	calmo	19 8	8 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	19 0	10 9
Caltanissetta	sereno		17 0	10 5
Messina	sereno	calmo	19 5	12 5
Catania	sereno	calmo	19 7	11 6
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	22 2	9 0
Sassari	sereno	—	19 7	12 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*